Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 — **Roma — Sabato, 19 ottobre** — **Numero 247**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1080 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto l'art. 18 della legge 6 luglio 1912, n. 801;

Visti i RR. decreti 18 aprile e 15 luglio 1909, n. 193, e n. 542, convalidati con la legge 21 luglio 1910, numero 579;

Viste le leggi 21 e 28 luglio 1911, nn. 840 e 842;

Viste le proposte della Commissione consultiva istituita col Nostro decreto 17 dicembre 1911;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri, segretari di Stato, pei lavori pubblici e per la grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tutti i comuni delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e dei circondari di Messina e di Castroreale, nonchè in quelli del circondario di Patti indicati dall'art. 14 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati le norme tecniche ed igieniche allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Fermo rimanendo per il comune di Taormina quanto è stabilito dall'art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 840, è abrogata qualsiasi disposizione contraria alle norme approvate col presente decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

NORME tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti.

TITOLO I.

Nuove costruzioni.

Art. 1.

È vietato costruire edifici su terreni paludosi, franosi o atti a scoscendere, o sul confine fra terreni di natura od andamento stratigrafico diverso, o sopra un suolo a forte pendio, salvo quando si tratti di roccia compatta; nel quale ultimo caso è indispensabile preparare all'edificio uno od anche più piani orizzontali di appoggio, eseguendo gli scavi necessari.

Qualora le circostanze locali lo esigano, si potrà ricorrere a terrazzamenti, osservando le norme di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda e il suolo circostante, in vicinanza immediata de l'edificio stesso, non può di regola superare nei terreni in piano i 10 metri.

In quelli in pendio l'altezza massima potrà raggiungere gli 11 metri, purchè la media generale delle altezze delle fronti verso strada non superi i 10 metri.

I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno avente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo nei terreni in piano, e due metri e venti centimetri su quelli in pendio. In questo ultimo caso però la sopraelevazione media di tutte le fronti non potrà superare un metro e mezzo.

L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento, oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5, salvo il caso dei terreni in pendio, nei quali l'altezza dei piani terreni può raggiungere i metri 6.

S'intende per cantinato anche quella parte degli edifici che resta interrata da tre lati, purchè di altezza non superiore a metri 3,50 ed il suo lato scoperto non prospetti sulla pubblica via. Il piano di posa del cantinato deve sempre soddisfare alle prescrizioni dell'articolo 9.

Art. 3.

Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta dall'art. 23 comma *d*), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per tutta o parte degli edifici stessi, numero di piani ed altezze sia dell'edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, di culto, d'interesse artistico, o di esercizio industriale.

Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, convitti, dormitorî, ospedali, caserme, distretti, carceri e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza.

La loro altezza non può superare i m. 16, a meno che la destinazione dell'edificio non richiegga assolutamente altezza maggiore.

La disponibilità dell'occorrente area libera di isolamento dovrà essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, di cui al 1° comma del presente articolo.

L'autorizzazione di cui sopra per i lavori di riparazione contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto, su parere favorevole dell'Ufficio del genio civile.

Art. 4.

Nel caso di terrazzamenti, l'altezza dei nuovi edifici, agli effetti dei precedenti articoli 2 e 3, si può misurare dal livello del terreno artificialmente creato col terrazzamento, nella immediata vicinanza dell'edificio stesso, alle seguenti condizioni:

1° che in corrispondenza di ogni edificio non vi sia che un solo terrazzamento e che il terreno artificialmente creato sia orizzontale;

2° che il suo livello, misurato all'incontro col paramento esteriore del muro di sostegno, a partire dal suolo naturale, non presenti in nessun punto una prevalenza superiore ai metri 3,50;

3° che la zona del piano di terrazzamento fronteggiante ciascun edificio non abbia in alcuna sua parte larghezza minore della corrispondente altezza del terrazzamento stesso;

4° che agli effetti della larghezza delle strade circostanti e degli spazi d'isolamento, l'altezza dello edificio fronteggiante il terrazzamento sia misurata dal suolo naturale preesistente, in immediata prossimità dello edificio stesso;

5° che il pavimento dell'eventuale cantinato non sia profondo più di due metri sotto il piano del terreno artificialmente creato;

6° che il piano della risega di fondazione non sia a livello inferiore del piano artificialmente creato;

7° che l'ossatura dell'edificio parta dalle fondazioni.

Art. 5.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia compatta, o su terreno perfettamente sodo. In caso diverso si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere una buona fondazione.

Nel caso di edifizi intelaiati o baraccati le costole montanti o i ritti dell'armatura debbono essere infitti a perfetto incastro nella roccia, od in una platea generale armata, o essere collegati ad un robusto telaio di base formato con membrature rigide.

Per gli edifizi di muratura ordinaria le fondazioni debbono essere costituite da muri continui concatenati fra di loro e non essere mai appoggiate su terreni di riporto, salvo il caso di platea generale.

La pressione statica unitaria sul terreno non roccioso, non deve superare i due chilogrammi per centimetro quadrato.

Art. 6.

I lavori di costruzione dei fabbricati debbono eseguirsi secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

È vietata la muratura a sacco e quella con ciottoli, se non convenientemente spaccati e posti in opera con struttura listata.

È pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per travi, per colonne, e in genere per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifizi.

Art. 7.

Al disopra del piano di gronda non si possono eseguire opere murarie di alcuna specie, non esclusi i fumaioli, salvo i muri di timpano intelaiati o baraccati, eseguiti con materiale di riempimento assai leggero, nè vi possono trovar luogo ambienti abitabili o magazzini.

I parapetti dei terrazzi, superiori al piano di gronda e gli attici, debbono essere di legno, di ferro, o di cemento armato, ed avere un'altezza non superiore ad un metro.

Nelle case ad un sol piano, se armate robustamente con ossatura completa, come all'articolo seguente, il sottotetto può, per eccezione, adibirsi ad uso magazzino o granaio.

Art. 8.

Gli edifici debbono essere costruiti con muratura armata o con muratura animata o con sistemi tali da comprendere un'ossatura di membrature di legno, di ferro, o di muratura armata o di muratura animata, capaci di resistere contemporaneamente a sollecitazioni di compressione, trazione e taglio. Esse debbono formare un'armatura com-

pleta di per sè stante dalle fondamenta al tetto, saldamente collegata colle strutture orizzontali portanti (solai, terrazzi, tetti) e che sia od immersa nel materiale formante parete o lo contenga nelle sue riquadrature, oppure lo racchiuda nelle sue maglie, e sia con esso saldamente collegata.

Gli edifici debbono avere il loro centro di gravità più basso che sia possibile.

Salvo il caso in cui i proprietari di edifici contigui si accordino per fabbricarli contemporaneamente e con lo stesso sistema, ciascuno di questi dovrà essere indipendente, ma aderente, e formare un organismo di per sè stante.

Art. 9.

Negli edifizi col solo piano terreno, anche se cantinato, è ammessa la muratura ordinaria, purchè:

a) la costruzione sia fatta con buona malta;

b) le parti murarie aventi funzione statica siano eseguite con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale a facce piane, oppure a struttura listata, fatta con pietra spezzata e interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di cemento armato distanti non più di cm. 60 fra loro;

c) i muri perimetrali abbiano alla base una grossezza non minore di 1/10 dell'altezza e siano immorsati con muri trasversali distanti non più di 5 m. Nel caso di intervalli i maggiori muri predetti, ed in genere quelli maestri, debbono essere muniti di lesene di rinforzo, ripartite a distanza non superiore a m. 5, e di aggetto uguale almeno alla metà della grossezza del muro stesso;

d) la costruzione sia consolidata al piano del pavimento (quando questo non riposi direttamente sulla roccia) da collegamenti rigidi, e alla sommità dei muri maestri, tanto perimetrali quanto trasversali, da catene di ferro o da telai di legno rinforzati da squadre negli angoli o da telai di cemento armato.

Quando gli edifizi hanno il cantinato, i muri perimetrali di questo debbono avere una maggiore grossezza di 15 cm.

Art. 10.

La muratura ordinaria è altresì ammessa per edifici a due piani, purchè non cantinati e non più alti di 7 m., alle seguenti condizioni:

a) la muratura sia fatta con mattoni o con blocchi di pietra naturale, od artificiale, di forma parallelepipeda rettangola, cementati con buona malta;

b) i muri soddisfino alle condizioni di cui al comma c) dell'articolo precedente;

c) l'edificio sia consolidato al piano dei pavimenti ed alla sommità dei muri, come è prescritto al comma d) dell'articolo precedente.

Quando i collegamenti orizzontali, di cui al precedente comma, siano riuniti con altri legamenti verticali in corrispondenza all'incrocio dei muri o in corrispondenza delle lesene di rinforzo, l'altezza del fabbricato può raggiungere gli 8 metri.

Tanto nel caso dell'altezza di 7 m., quanto in quello degli 8 m., i solai ed i tetti debbono essere collegati da una intelaiatura orizzontale ed i muri del piano superiore possono avere una minore grossezza fino a costituire una risega di 20 cm. al massimo.

Art. 11.

Le costruzioni di legno che non abbiano carattere provvisorio, sono ammesse soltanto per edifici la cui altezza risponda alle prescrizioni dell'art. 23 lettera b) per il lato prospiciente la strada, e che abbiano sugli altri lati uno spazio di isolamento di larghezza pari alla loro altezza ed in ogni caso non mai inferiore a 5 m. Esse debbono avere sempre un zoccolo di muratura.

Art. 12.

È vietato l'uso delle vôlte di muratura o di quelle comunque spingenti, impostate al disopra del suolo. Sono ammesse quelle del piano sotterraneo, purchè con saetta non minore del terzo della corda, e munite di tiranti per elidere le spinte.

Art. 13.

Le strutture portanti dei piani superiori devono essere costituite unicamente da solai, con esclusione di quelli a voltine formate di materiali pesanti.

Nel caso di edifici di muratura ordinaria, le travi dei solai, in numero di una almeno ogni 3 m., debbono poggiare su tutta la grossezza dei muri, ed essere impalettate esternamente. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi dei solai debbono essere di un sol pezzo per tutta la profondità dell'edificio, ed ove ciò non riesca possibile, le varie travi che si corrispondono, da ambiente ad ambiente, debbono essere robustamente collegate fra di loro ne punti di appoggio sopra i muri interni.

Nel caso di edifici intelaiati o baraccati le travi dei solai debbono collegarsi rigidamente coll'ossatura essenziale, costituente l'armatura della fabbrica.

Art. 14.

I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con materiali leggeri, quali tele, assicelle sottili, cartone, lamierino, lastre sottili, reti metalliche, canne schiacciate e simili, escludendo le strutture pesanti e facili a distaccarsi.

Art. 15.

Per riempimento e rivestimento nelle costruzioni intelaiate o baraccate, sono ammesse le strutture seguenti:

a) la muratura armata, animata od ingabbiata, od altrimenti consolidata, specialmente quando costituisce mezzo d'irrigidamento;

b) le pareti semplici o doppie di lastre naturali od artificiali, di reti metalliche intonacate, di tavolati di legno rivestiti o di qualunque altro materiale che presenti solidità, leggerezza e sia immune, per quanto è possibile, dall'azione del fuoco e dell'umidità atmosferica;

c) le strutture murarie indicate al comma b) del precedente art. 9, limitatamente al solo piano terreno.

Per le sole case coloniche è ammesso l'impiego di doppie pareti a listelli di legno o rete metallica, riempite di materiale leggero, anche se di argilla o di altre sostanze non cotte.

Art. 16.

Gli edifici intelaiati di legno e quelli baraccati debbono avere le costole montanti di un sol pezzo, o quanto meno così saldamente e robustamente collegate o rafforzate nelle giunture, da non offrire veruna sezione di indebolimento. Tutte le unioni delle membrature fra loro debbono essere studiate in modo che non venga indebolita la resistenza delle parti costituenti l'organismo statico.

Art. 17.

È vietato l'uso di scale a sbalzo o di quelle portate da archi e vôlte di muratura.

Art. 18.

Nelle costruzioni ad ossatura intelaiata o baraccata, come al precedente art. 8, i vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di ferro, di legno o di cemento armato, prolungando alcune membrature del telaio del vano fino all'incontro dei montanti o dei correnti dell'ossatura principale.

Nelle costruzioni murarie semplici può anche bastare di sovrapporre ai vani di porta e finestra un architrave di legno, di ferro o di cemento armato, esteso a tutta la gossezza del muro, con arco di scarico.

Negli edifici di muratura i vani di porte e finestre debbono tenersi a distanza non minore di m. 1,50 dagli spigoli esterni del fabbricato.

Art. 19.

È vietata qualsiasi costruzione in aggetto od a sbalzo, fatta ecce-

zione per i balconi, le cornici ed i protendimenti dei tetti dalla fronte dei muri.

I balconi non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,60 e debbono essere sostenuti da mensole solidamente connesse con la travatura del solaio o colle costole, montanti dell'armatura. Le mensole e le lastre dei balconi debbono essere costituite da materiali atti a resistere alla flessione, e non fragili.

Le cornici non debbono mai sporgere dal muro d'ambito più di m. 0,40 e debbono eseguirsi a struttura leggiera e solidale col telaio di rinforzo a coronamento dell'edificio. Nel computo della sporgenza delle cornici non è compreso il canale di gronda, se di lamiera.

Art. 20.

La struttura dei tetti deve escludere nel modo più assoluto qualsiasi spinta orizzontale, da eliminarsi mediante catene rese solidali col telaio di coronamento alla sommità dei muri. Le incavallature debbono essere collegate trasversalmente fra di loro.

Non sono richieste catene di collegamento nelle costruzioni con muri a timpano, intelaiati come all'art. 8, reggenti tetti, la cui struttura sia costituita dai soli arcarecci, i quali però debbono essere collegati con l'intelaiatura dei timpani uniti longitudinalmente fra di loro, come è prescritto all'art. 13 pei travi di solaio.

Nei tetti a falde, il materiale di coperta non deve eccedere il pesa di kg. 45 per metro quadrato, anche se bagnato.

Art. 21.

Ai tetti ordinari si possono sostituire, in tutto od in parte, terrazzi piani a livello della linea di gronda, purchè il materiale di semplice copertura non ecceda il peso di 50 kg. per metro quadrato.

Art. 22.

Le condutture di ogni specie, siano esse canne di camini o di caloriferi, o tubolature di acquai, di latrine e di acque piovane o potabili, ecc., debbono essere accuratamente isolate dalle membrature dell'organismo resistente.

Nelle costruzioni di muratura ordinaria le condutture non debbono intaccare la grossezza dei muri.

Art. 23.

Nei nuovi centri abitati, e negli ampliamenti degli odierni come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti, sono obbligatorie le seguenti norme:

a) le strade devono essere larghe almeno 10 m.

Negli abitati, aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10.000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del genio civile, o le altre autorità superiori da cui debba eventualmente essere approvata la costruzione della nuova strada, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a m. 8;

Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di m. 6;

b) fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 10, le nuove case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa:

1° diminuita di m. 2.00, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 m.;

2° diminuita di m. 1, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di 8 m.;

3° aumentata invece di m. 2, quando si tratti di strade lungo le quali non può fabbricarsi che da un sol lato;

c) qualora si vogliano costruire edifizi di altezza superiore a quelle stabilite dai precedenti comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, di una misura pari alla metà della maggiore altezza;

d) per gli edifizi di altezza superiore ai 10 m. nella parte fronteggiante strade o aree destinate al pubblico passaggio, è prescritta una zona d'isolamento o di rispetto, per una larghezza non minore della loro altezza, quando le disposizioni precedenti non ne prescrivano una maggiore. Nel computo di tale larghezza si comprende quella della strada, o dell'area destinata al pubblico passaggio.

La larghezza della detta zona, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passaggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dell'edificio, e su di essa possono anche costruirsi fabbricati di altezza non superiore ai 10 m, purchè non sieno mai destinati ad uso di abitazione.

e) tolto il caso previsto dal precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza dei cortili e degli intervalli di isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini, deve essere almeno di 5 m. purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passaggio. Qualora detta area sia aperta al pubblico passaggio, dovrà essere la sua larghezza uguale a quella prescritta per le strade dal precedente comma *a*;

f) chi ricostruisce od esegue nuove costruzioni può farlo sulla linea di confine. Quando non fabbrichi sul confine, se non lascia la distanza almeno di m. 2,50, il vicino o dovrà tenersi alla prescritta distanza di m. 5 dalla fabbrica predetta, oppure avrà facoltà di fabbricare fin contro la medesima, pagando il valore del suolo che verrebbe ad occupare, salvo che il proprietario del suolo stesso preferisca estendere contemporaneamente il suo edificio sino al confine.

Agli effetti del presente articolo, sono computate come larghezze libere di strada e come intervalli d'isolamento, in rispetto unicamente a ciascun edifizio erigendo, le larghezze delle aree rispettivamente annessevi, e destinate a giardini, a cortile esterno, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico o create con terrazzamento, le quali aree si trovino lungo le fronti del fabbricato.

Art. 24.

Sono vietate:

a) le sopraelevazioni degli edifici esistenti, quando questi abbiano raggiunta e superata l'altezza di 10 m. o quella minore consentita dalla larghezza della strada prospiciente;

b) i lavori di ampliamento di edifici la cui struttura non corrisponde alle prescrizioni del presente regolamento;

c) le fabbriche di qualsiasi natura che possono ridurre sotto i limiti fissati dall'art. 23 la larghezza libera delle strade e degli intervalli d'isolamento; fatta eccezione dei muri divisori di altezza non superiore a m. 2.50;

d) qualunque altra opera che non sia ammessa dalle presenti norme oppure che possa aggravare o rendere permanenti le condizioni di fatto contrarie al medesimo.

Art. 25.

Salvo quanto sarà stabilito con decreto ministeriale pei calcoli di stabilità e di resistenza degli edifizi da costruire nei comuni colpiti dal terremoto, in detti calcoli si debbono considerare:

1° le azioni statiche dovute al peso proprio ed al sopraccarico (quando ha carattere fisso o di lunga permanenza), aumentate di una percentuale che rappresenti lo effetto delle vibrazioni sussultorie;

2° le azioni dinamiche dovute al moto sismico ondulatorio, rappresentandolo con accelerazioni applicate alle masse del fabbricato nelle due direzioni (lunghezza e larghezza) ed agenti in entrambi i sensi di ogni direzione.

TITOLO II.

Ricostruzioni.

Art. 26.

Le ricostruzioni totali o parziali sul sito anteriormente occupato dagli edifici che per qualsiasi causa siano stati distrutti o demoliti od abbattuti, debbono eseguirsi con tutte le norme del precedente titolo, salvo le tolleranze di cui agli articoli seguenti.

Art. 27.

Tolto il caso della esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente art. 26, potranno raggiungere l'altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purchè non venga superata l'altezza di 10 m. ed il numero di due piani.

Potrà però consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore nei casi previsti dall'art. 3.

Art. 28.

Nelle ricostruzioni è concessa l'utilizzazione delle fondazioni preesistenti, quando esse non presentino lesioni o deficienze, nel qual caso debbono essere ridotte alle condizioni stabilite dall'art. 5.

TITOLO III.

Riparazioni.

Art. 29.

Le riparazioni organiche, intese cioè a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di qualche loro parte essenziale, debbono corrispondere, per quanto è praticamente possibile, alle norme di cui ai titoli precedenti, tenuto presente quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 30.

Le vôlte esistenti negli edifici da riparare sono tollerate, a condizione espressa che non siano lesionate, o non siano impostate su muri lesionati o strapiombati, e sempre quando sia provveduto ad eliminare le spinte coll'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso però dovranno sostituirsi con strutture non spingenti le vôlte in sommità degli edifici a più piani.

Art. 31.

Nelle riparazioni degli edifici danneggiati saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nel titolo I, e specialmente si debbono:

1° sostituire le scale di muratura e a sbalzo, con scale di legno o sopra intelaiature, salvo il caso in cui i gradini poggino su due muri maestri;

2° sostituire i tetti spingenti con altri senza spinte;

3° ridurre gli aggetti, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda in conformità degli articoli 7 e 19 e disporre le condotte e le canne di scarico di qualsiasi specie in modo da non intaccare le murature, anzi da permettere l'integrazione, ove l'indebolimento sia avvenuto.

L'altezza di tale edifici deve essere ridotta a quella stabilita agli articoli 2 e 3.

Art. 32.

Per le riparazioni degli edifici di carattere nazionale, in ispecie per valore artistico, storico od archeologico, sarà stabilito, caso per caso, il partito da seguire pel loro consolidamento, con riguardo alle disposizioni del precedente art. 3.

Art. 33.

Sono vietate le riparazioni degli edifici le cui fondazioni siano lesionate o insufficienti, se esse non siano previamente ridotte alle condizioni stabilite all'art. 5.

Art. 34.

Gli edifizi lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, elevantisi oltre il piano terreno, previamente ridotti, ove occorra, a norma del precedente art. 31, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di legno, di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommità dell'edifizio, e rilegati fra di loro da cinture al piano della risega di fondazione, ed a quelli del solaio e della gronda, in modo da formare un'ingabbiatura esterna. I detti collegamenti debbono essere collocati almeno in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edifizio, ed a distanza non maggiore di 5 m. l'uno dall'altro.

Art. 35.

Le murature comunque lesionate, che presentano strapiombo o si manifestano eseguite coi sistemi esclusi all'art. 6, nonchè quelle in cui si nota fessuramento diffuso, debbono essere demolite.

Quelle semplicemente lesionate, che non presentino i caratteri anzidetti, oltre a quanto è prescritto all'art. 34, debbono venire riparate, riprendendone la costruzione per ciascuna lesione con muratura da farsi esclusivamente con buona malta, fino ad immorsarsi con profondi attacchi, con la parte sana.

È vietato l'impiego di archi di muratura per puntellamento o collegamento di muri.

Art. 36.

Gli edificî di cemento armato, che presentino lesioni tali nelle membrature dell'ossatura resistente, da renderli inutilizzabili, debbono essere demoliti e rifatti per tutta la parte alla quale si estende la funzione portante della membratura danneggiata.

Quelle intelaiate di altri sistemi, o semplicemente baraccate, che si trovino nello stesso caso, possono essere riparate, sostituendo con altri nuovi gli organi lesionati, purchè si provveda ad un collegamento ben rigido colla rimanente armatura o intelaiatura.

Art. 37.

Nel caso di edificî non interamente caduti od abbattuti, alle parti da ripararsi vengono applicate le norme del presente titolo, meno per quanto riguarda l'altezza, che deve ridursi uguale a quella permessa, a norma del precedente art. 27, per la parte da ricostruirsi.

TITOLO IV.

Norme igieniche.

Art. 38.

Nelle costruzioni, ricostruzioni e possibilmente nelle riparazioni organiche debbono osservarsi le norme stabilite dalla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

L'altezza netta dei piani non sarà mai inferiore ai m. 3.

Art. 39.

Nella costruzione degli edifici scolastici dovranno osservarsi, oltre le presenti norme, anche quelle tecniche ed igieniche annesse al regolamento approvato col R. decreto 11 gennaio 1912, n. 12.

TITOLO V.

Sanzioni, azioni, procedimenti.

Art. 40.

Chiunque intende procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso al sindaco almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione e l'indole di questa.

Il sindaco rilascia all'interessato un certificato della fatta denuncia e trasmette, entro cinque giorni, una copia di questa al competente Ufficio del genio civile.

Art. 41.

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da L. 20 a L. 2000.

Alla stessa pena soggiace, oltre il committente, anche il direttore appaltatore, od assuntore dei lavori, ai quali inoltre sarà inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 42.

Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare le convenienti constatazioni

tecniche, per mezzo dell'Ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.

Il genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale procedente e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni.

Art. 43.

Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale:

a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;

b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;

d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto è subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente.

Art. 44.

Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

Se nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma in caso di condanna, sarà inflitta una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata.

Art. 45.

Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo' l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 41.

Art. 46.

Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore nominerà di ufficio uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello Stato, o di altre pubbliche Amministrazioni, ed in mancanza, fra i liberi professionisti.

Art. 47.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 43, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme.

Art. 48.

Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà entro 5 giorni dalla sua data essere trasmessa, per cura del cancelliere, al competente ufficio del genio civile.

Art. 49.

Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, spetterà al genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, di procedere, a spese del contravventore, alle demolizioni come alla lettera c) dell'articolo 43.

Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

Art. 50.

Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello é di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del Codice di procedura penale.

Art. 51.

Le disposizioni della legge 26 giugno 1904, n. 267, non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 52.

Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici.

In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

Art. 53.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme, e di fare denunzia delle condizioni.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 54.

Pei decreti e le sentenze di condanna, che, emessi prima della attuazione delle presenti norme, fossero ancora da eseguire, relativamente a fatti che le norme stesse non prevedono più come reati, il pretore od il tribunale competente, con apposito provvedimento, ne dichiarerà d'ufficio cessata la esecuzione e tutti gli effetti penali, revocando col provvedimento stesso l'ordine di modificazione o di demolizione di edificî, che fosse contenuto nel decreto o nella sentenza di cui viene a cessare l'esecuzione.

Art. 55.

Il pretore od il tribunale competente, sopra richiesta del pubblico ministero, dell'ufficio del genio civile, o di chi vi abbia interesse, potrà revocare, con apposito provvedimento, l'ordine di modificazione o di demolizione di edifizi, dato con decreti o sentenze per fatti che le presenti norme non prevedano come reati, anche quando i decreti o le sentenze stesse abbiano avuto per ogni altro riguardo esecuzione.

Art. 56.

Prima di provvedere ai sensi indicati negli articoli precedenti 54 e 55, il pretore od il tribunale, da cui sia stato emesso il decreto o la sentenza, dovrà richiedere che l'ufficio del genio civile proceda a constatazioni tecniche per accertare che lo stato e la costruzione dell'edificio non contrastino con alcuna delle disposizioni contenute nelle presenti norme e, se sarà necessario, potrà anche ricorrere all'opera di uno o più periti, in conformità di quanto è stabilito nell'art. 46 di queste stesse norme.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione in data 16 aprile 1910, con la quale il Consiglio provinciale di Catanzaro stabiliva d'iscrivere fra le proprie strade provinciali la strada consortile Sant'Angelo (Ercoleo), Soriano, Serra San Bruno, della lunghezza di Km. 25;

Ritenuto che, fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni, non sorsero reclami;

Considerato che la strada in esame ha tutti i caratteri richiesti dall'art. 13, lettera *d*, della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici in quanto serve alla comunicazione di Sant'Angelo, frazione del comune di Gerocarne, di Soriano, Sorianello e Serra San Bruno col capoluogo di circondario, fa capo alla nazionale Angitola Marina di Stilo ed ha grande importanza per le relazioni agricole commerciali ed industriali della Provincia;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge suddetta;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È classificata fra le strade provinciali di Catanzaro la strada consortile fra Sant'Angelo (Ercoleo), Soriano, Serra San Bruno della lunghezza di Km. 25;

Il predetto Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 10 ottobre 1912, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Teulada (Cagliari).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Teulada non può, nel periodo normale della sua gestione, assicurare le condizioni per il normale funzionamento della civica azienda, dovendo ancora compiere gli atti per il riordinamento degli uffici e dei servizi, specie di quelli relativi alla tutela della sanità e alla pubblica illuminazione, impiantare il registro di anagrafe, risolvere talune vertenze in corso e definire le contabilità, prendendo anche i provvedimenti per l'accertamento e la dichiarazione delle eventuali responsabilità in dipendenza delle cessate gestioni.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra e col quale si fa anche luogo alla sostituzione del R. commissario, che per motivi di servizio, non può continuare nell'ufficio.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Teulada, in provincia di Cagliari, e nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune il dott. Eusebio Orrù, il quale per motivi di servizio non può continuare nell'ufficio;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Teulada è prorogato di tre mesi.

Art. 2.

Il signor dott. Mario Manca è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del detto Comune, in sostituzione del dott. Orrù, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA MARINA

Regia Commissione delle prede

Il presidente della Commissione delle prede

Vista l'istanza, in data d'oggi, con cui il signor commissario del Governo chiede che questa Commissione, dicendo legittima la cattura del brigantino a palo ottomano *Arcangelos*, operata il 29 agosto 1912 nella rada di Beirut dal comando in capo della 2ª squadra navale, ne pronunzi la confisca all'Italia;

Dato atto al prefato rappresentante del Governo del deposito dell'accennata istanza e del fascicolo degli atti relativi, nella segreteria di questa Commissione nonchè della designazione fatta in calce all'istanza del presunto interessato nell'istituito giudizio, sig. Leonida Michalos, di Chio;

Visto il regolamento di procedura del 5 dicembre 1911;

Ordina:

Che sia reso noto l'avvenuto deposito dell'istanza e del fascicolo degli atti relativi alla cattura del brigantino a palo ottomano *Arcangelos*, operata nelle suespresse circostanze di tempo e di luogo, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, a cura del segretario, del presente provvedimento, con la trascrizione in calce del contestuale disposto degli articoli dal 6° al 10° del regolamento summentovato.

Manda darsene comunicazione, pel prescritto tramite del Ministero degli affari esteri, all'agente diplomatico cui è affidata la tutela della presunta parte interessata nella presente causa sig. Leonida Michalos, di Chio.

Roma, addì 17 ottobre 1912.

Il presidente
B. Scillamà.

Il segretario
G. Fusignani.

Trascrizione degli articoli dal 6 al 10 del regolamento.

Art. 6.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 15 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'ordinanza, di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

Il presidente, sentito il commissario del Governo, disporrà con sua ordinanza che sia reso noto l'avvenuto deposito degli atti.

L'ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, a cura del segretario, riproducendo gli articoli 6 a 10 del presente regolamento e ne sarà data immediata comunicazione, pel tramite del Ministero degli affari esteri, agli agenti diplomatici degli Stati a cui è affidata la tutela delle parti interessate, che risultino note allo stato degli atti.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 6, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede devono personalmente o a mezzo di un difensore iscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione nella segreteria della Commissione.

Art. 9.

Le parti, costituite a norma dell'articolo precedente, hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

I detti atti devono essere depositati ugualmente nel termine indicato nell'art. 6.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 6 il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttorî.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa, il presidente disporrà la esecuzione degli atti istruttorî con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Visto, il segretario
G. Fusignani.

Regia Commissione delle prede

Il presidente della Commissione delle prede

Vista l'istanza del sig. commissario del Governo in data odierna, con la quale chiede che questa Commissione, dicendo legittima la cattura della nave-goletta *Katina*, di bandiera ottomana, priva di carico, operata addì 31 agosto 1912 nella rada di Mersina dal comando in capo della 2ª squadra navale, ne pronunzi la confisca all'Italia, ad ogni effetto di legge;

Dato atto al prefato rappresentante del Governo del deposito dell'accennata istanza, e del fascicolo degli atti relativi nella segreteria di questa Commissione, nonchè della designazione resa in calce all'istanza del presunto interessato nella causa, allo stato degli atti, sig. Michele Pateras, da Spalmadori (Chio), capitano e proprietario della nave;

Visto il regolamento in data 5 dicembre 1911;

Ordina:

Che sia reso noto il deposito dell'accennata istanza e del fascicolo degli atti relativi alla cattura della nave-goletta di bandiera ottomana, denominata *Katina*, per parte del commissario del Governo, mediante pubblicazione, a cura del segretario, del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, con la trascrizione in calce del contestuale disposto degli articoli dal 6 a 10 del regolamento summentovato.

Manda darsene comunicazione, pel prescritto tramite del Ministero degli affari esteri, all' agente diplomatico, cui è affidata la tutela della presunta parte interessata, allo stato degli atti, in persona del nominato Michele Pateras da Spalmadori (Chio), capitano e proprietario del veliero.

Roma, 17 ottobre 1912.

Il presidente
B. Scillamà.

Il segretario
G. Fusignani.

Trascrizione degli articoli da 6 a 10 del regolamento.

Art. 6.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 15 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'ordinanza, di cui all'articolo seguente

Art. 7.

Il presidente, sentito il commissario del Governo, disporrà con sua ordinanza che sia reso noto l'avvenuto deposito degli atti.

L'ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno a cura del segretario, riproducendo gli articoli 6 a 10 del presente regolamento e ne sarà data immediata comunicazione, pel tramite del Ministero degli affari esteri, agli agenti diplomatici degli Stati a cui è affidata la tutela delle parti interessate, che risultino note allo stato degli atti.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 6, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede devono personalmente o a mezzo di un difensore iscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione nella segreteria della Commissione.

Art. 9.

Le parti, costituite a norma dell'articolo precedente, hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

I detti atti devono essere depositati ugualmente nel termine indicato dall'art. 6.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 6, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di consiglio, con l'intervento del Commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttorî.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa, il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttorî con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti e documenti.

Visto, il segretario
G. Fusignani.

Ministero di agricoltura, industria e commercio

Direzione generale della statistica e del lavoro

Ufficio centrale di statistica

Emigrazione italiana per l'estero avvenuta nel 1° semestre 1912, confrontata con quella del 1° semestre 1911 (*a*)

TAVOLA I. — Notizie per provincie e compartimenti.

PROVINCIE	1° semestre 1912			1° semestre 1911		
	Emigrazione			Emigrazione		
	per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	per paesi transoceanici	Totale	per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	per paesi transoceanici	Totale
Piemonte						
Alessandria	1,153	2,022	3,175	907	2,080	2,987
Cuneo	1,642	603	2,245	999	1,146	2,145
Novara	11,971	2,541	14,512	10,098	1,775	11,873
Torino	6,916	2,653	9,569	5,634	2,614	8,248
Liguria						
Genova	1,077	2,276	3,353	837	2,591	3,428
Porto Maurizio	476	125	601	407	96	503
Lombardia						
Bergamo	10,503	400	10,903	9,915	1,710	11,625
Brescia	6,085	605	6,690	5,739	847	6,586
Como	10,243	1,202	11,445	10,196	1,253	11,449
Cremona	1,347	76	1,423	947	120	1,067
Mantova	1,285	294	1,579	1,607	347	1,954
Milano	4,955	1,620	6,575	3,249	1,563	4,812
Pavia	668	1,055	1,723	597	901	1,498
Sondrio	3,380	539	3,919	2,976	832	3,808
Veneto						
Belluno	11,736	878	12,614	11,319	862	12,181
Padova	3,749	969	4,718	4,271	283	4,554
Rovigo	1,051	366	1,417	813	202	1,015
Treviso	6,965	1,136	8,101	6,525	1,261	7.786
Udine	28,379	4,270	32,649	25,819	2,143	27,962
Venezia	2,278	105	2,383	2,117	245	2,362
Verona	5,572	499	6,071	5,434	434	5,868
Vicenza	10,549	573	11,122	6,133	1,092	7,225
Emilia						
Bologna	2,969	298	3,267	3,285	407	3,692
Ferrara	727	163	890	504	224	728
Forlì	3,448	753	4,201	3,383	538	3,921
Modena	1,413	440	1,853	1,352	417	1,769
Parma	1,941	781	2,722	1,737	736	2,473
Piacenza	1,272	632	1,904	1,009	914	1,923
Ravenna	921	64	985	1,093	107	1,200
Reggio nell'Emilia	1,239	166	1,405	1,462	316	1,778
Toscana						
Arezzo	3,101	358	3,459	3,623	217	3,840
Firenze	6,016	430	6,446	6,750	455	7,205
Grosseto	279	223	502	301	178	479
Livorno	383	47	430	331	71	402
Lucca	1,911	3,007	4,918	1,358	3,226	4,584
Massa e Carrara	1,623	1,198	2,821	1,378	1,271	2,649
Pisa	1,239	514	1,753	775	390	1,165
Siena	685	125	810	554	94	648
Marche						
Ancona	1,956	1,210	3,166	1,186	1,181	2,367
Ascoli Piceno	1,284	2,257	3,541	884	1,231	2,115
Macerata	923	1,067	1,990	468	1,434	1,902
Pesaro e Urbino	4,102	1,342	5,444	3,001	1,245	4,246
Umbria						
Perugia	6,816	1,264	8,080	5,434	2,337	7,771
Lazio						
Roma	1,349	7,864	9,213	841	4,919	5,760
Abruzzi e Molise						
Aquila degli Abruz.	2,459	4,646	7,105	1,937	4,226	6,163
Campobasso	156	5,356	5,512	111	6,017	6,128
Chieti	139	5,311	5,450	174	4,386	4,560
Teramo	1,029	4,624	5,653	593	3,300	3,893
Campania						
Avellino	127	7,107	7,234	25	7,985	8,010
Benevento	22	4,095	4,117	25	3,755	3,780
Caserta	1,407	11,081	12,488	618	9,429	10,047
Napoli	1,060	2,780	3,840	1,053	3,717	4,770
Salerno	309	7,224	7,533	232	6,926	7,158
Puglie						
Bari delle Puglie	1,179	5,870	7,049	878	7,667	8,545
Foggia	223	4,076	4,299	563	3,027	3,590
Lecce	762	833	1,595	815	1,238	2,053
Basilicata						
Potenza	134	5,909	6,043	167	5,930	6,097
Calabrie						
Catanzaro	48	6,137	6,185	67	6,683	6,750
Cosenza	99	7,302	7,401	183	8,114	8,297
Reggio di Calabria	291	5,422	5,713	266	4,687	4,953
Sicilia						
Caltanissetta	250	2,921	3,171	129	2,862	2,991
Catania	357	3,876	4,233	281	5,050	5,331
Girgenti	345	4,651	4,996	249	4,656	4,905
Messina	274	5,054	5,328	199	5,764	5,963
Palermo	253	6,446	6,699	349	6,079	6,428
Siracusa	572	3,450	4,022	716	3,766	4,482
Trapani	642	2,886	3,528	467	2,548	3,015
Sardegna						
Cagliari	1,219	165	1,384	962	386	1,348
Sassari	514	535	1,049	752	549	1,301
Regno	**191,447**	**166,767**	**358,214**	**169,059**	**165,052**	**334,111**
1° trimestre	129,749	86,230	215,979	111,077	103,896	214,973
2° trimestre	61,698	80,537	142,235	57,982	61,156	119,138

(*a*) Questa statistica è stata compilata in base ai passaporti per l'estero rilasciati dalle autorità di P. S. Non sono annoverate fra gli emigranti le persone che, dall'ammontare della tassa pagata o da altre informazioni, risultino aver chiesto il passaporto a scopo di viaggio per affari, o per diporto, o per salute.

Segue TAVOLA I. **Riepilogo per compartimenti.**

COMPARTIMENTI	1° semestre 1912 – Emigrazione – per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	1° semestre 1912 – per paesi transoceanici	1° semestre 1912 – Totale	1° semestre 1911 – Emigrazione – per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	1° semestre 1911 – per paesi transoceanici	1° semestre 1911 – Totale	Differenza nel 1° semestre 1912 – Emigrazione – per l'Europa ed altri paesi del bacino del Mediterraneo	Differenza – per paesi transoceanici	Differenza – Totale
Piemonte	21,682	7,819	29,501	17,638	7,615	25,253	+ 4,044	+ 204	+ 4,248
Liguria	1,553	2,401	3,954	1,244	2,687	3,931	+ 309	— 286	+ 23
Lombardia	38,466	5,791	44,257	35,226	7,573	42,799	+ 3,240	— 1,782	+ 1,458
Veneto	70,279	8,796	79,075	62,431	6,522	68,953	+ 7,848	+ 2,274	+ 10,122
Emilia	13,930	3,297	17,227	13,825	3,659	17,484	+ 105	— 362	— 257
Toscana	15,237	5,902	21,139	15,070	5,902	20,972	+ 167	...	+ 167
Marche	8,265	5,876	14,141	5,539	5,091	10,630	+ 2,726	+ 785	+ 3,511
Umbria	6,816	1,264	8,080	5,434	2,337	7,771	+ 1,382	— 1,073	+ 309
Lazio	1,349	7,864	9,213	841	4,919	5,760	+ 508	+ 2,945	+ 3,453
Abruzzi e Molise	3,783	19,937	23,720	2,815	17,929	20,744	+ 968	+ 2,008	+ 2,976
Campania	2,925	32,287	35,212	1,953	31,812	33,765	+ 972	+ 475	+ 1,447
Puglie	2,164	10,779	12,943	2,256	11,932	14,188	— 92	— 1,153	— 1,245
Basilicata	134	5,909	6,043	167	5,930	6,097	— 33	— 21	— 54
Calabrie	438	18,861	19,299	516	19,484	20,000	— 78	— 623	— 701
Sicilia	2,693	29,284	31,977	2,390	30,725	33,115	+ 303	— 1,441	— 1,138
Sardegna	1,733	700	2,433	1,714	935	2,649	+ 19	— 235	— 216
REGNO	191,447	166,767	358,214	169,059	165,052	334,111	+ 22,388	+ 1,715	+ 24,103

TAVOLA II. **Emigranti nel 1° semestre 1912 e nel 1° semestre 1911 classificati per paesi di destinazione.**

PAESI DI DESTINAZIONE		Emigranti – Primo semestre 1912	Emigranti – Primo semestre 1911
Europa:			
Settentrionale ed orientale	Russia europea	688	621
	Svezia, Norvegia, Danimarca	133	44
Occidentale	Gran Bretagna e Irlanda	2,088	1,683
	Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo	2,290	1,379
	Francia (compreso il Principato di Monaco)	39,926	31,534
Centrale	Svizzera	59,163	58,909
	Germania	50,199	44,143
	Austria-Ungheria – Austria	23,079	20,810
	Austria-Ungheria – Ungheria	5,980	3,716
Meridionale	Portogallo, Spagna	358	312
	Gibilterra, Malta	221	330
	Grecia, Turchia europea, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Rumenia	1,667	2,259
	Totale Europa	185,792	165,740
Africa	Algeria	737	723
	Tunisia	1,526	1,349
	Tripolitania	2,564	154
	Egitto	819	905
	Altri paesi d'Africa	823	226
	Totale Africa	6,469	3,357

PAESI DI DESTINAZIONE		Emigranti – Primo semestre 1912	Emigranti – Primo semestre 1911
Asia	Turchia asiatica	9	188
	Altri paesi d'Asia	106	124
	Totale Asia	115	312
Oceania		542	879
America:			
Settentrionale	Canadà	10,748	6,361
	Stati Uniti	131,665	119,564
	Messico	416	703
Centrale (a)	Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costarica, Antille	418	232
Meridionale (b)	Colombia (b), Venezuela, Guyane, Equatore	535	549
	Perù, Bolivia, Cile	809	382
	Brasile	15,630	8,755
	Argentina	(e) 4,608	25,940
	Paraguay, Uruguay	467	1,337
	Totale America	165,296	163,823
Paesi d'Europa e del bacino del Mediterraneo (c)		191,447	169,059
Paesi transoceanici (d)		166,767	165,052
Totale generale		**858,214**	**884,111**

(a) Non compresa la Repubblica di Panama. Gli emigranti diretti a questo Stato furono cumolativamente indicati dagli uffici di pubblica sicurezza con quelli diretti alla Colombia.
(b) Compresa la Repubblica di Panama (*Vedi la nota che precede*).
(c) Cioè: l'Europa, l'Algeria, la Tunisia, la Tripolitania, l'Egitto e la Turchia asiatica.
(d) Cioè: i paesi compresi sotto le voci « Altri paesi d'Africa » e « Altri paesi d'Asia », l'Oceania e l'America.
(e) Con decreto del Ministro degli affari esteri del 30 luglio 1911 fu sospesa l'emigrazione verso la Repubblica Argentina e con altro decreto dello stesso Ministro in data 24 agosto 1912 fu posto termine a quella sospensione. Nel primo semestre 1912 i passaporti per l'Argentina sono stati rilasciati dietro autorizzazione del Commissariato dell'emigrazione.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 39, dal 23 al 29 settembre 1912.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 settembre 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Bari*	Barletta	Andria	bovina	1	—	1	—	1	—
	Catania	Acireale	Giarre	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Acirealè	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Alba	Neive	»	1	—	1	—	1	—
	»	Mondovì	Sale	»	1	—	1	—	1	—
	Ferrara	Ferrara	Bondeno	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Copparo	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	S. Miniato	Vinci	»	1	—	1	—	1	—
	Livorno	Livorno	Livorno	»	1	—	1	—	1	—
	Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	»	1	—	1	—	1	—
	Novara	Novara	Borgomanero	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Romentino	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Soriso	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Suno	»	1	—	1	—	1	—
	»	Vercelli	Vercelli	»	1	—	1	—	1	—
	Pavia	Voghera	Godiasco	»	1	—	1	—	1	—
	Reggio C.	Reggio	Melito	»	1	—	1	—	1	—
	Roma	Velletri	Cisterna	»	1	—	1	—	1	—
	Venezia	Venezia	Cavazuccherina	»	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Thiene	Thiene	»	1	—	1	—	1	—
					20	—	20	—	20	—
Carbonchio sintomatico	*Cuneo*	Alba	Ceresole	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Mondovì	Pamparato	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	S. Miniato	S. Croce	»	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Cefalù	S. Mauro	»	1	—	1	—	1	—
					4	—	4	—	4	—
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Valenza	bovina	—	34	—	—	—	34
	»	»	Cassine	»	1	—	2	—	—	2
	Bergamo	Bergamo	Cisano	»	—	2	1	—	—	3
	»	»	Ponte	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Id.	suina	1	—	1	—	—	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 settembre 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Bergamo*	Treviglio	Marengo	bovina	1	—	3	—	—	3
	»	»	Torre	»	1	—	2	—	—	2
	Brescia	Brescia	Visano........	»	—	4	—	4	—	—
	Como	Como	Cremia	»	—	10	—	10	—	—
	»	Lecco	Crandola	»	20	—	28	—	—	28
	Cremona	Crema	Agnadello	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Campagnola	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Capralba......	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Cremosano.....	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	S. Maria......	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Soncino	»	—	60	—	—	—	60
	»	Cremona	Azzanello	»	—	105	—	—	—	105
	»	»	Casalmorano....	»	—	75	—	—	—	75
	»	»	Castelleone....	»	—	250	—	—	—	250
	»	»	Cappella......	»	—	120	—	—	—	120
	»	»	Cella	»	—	37	—	—	—	37
	»	»	Gabbioneta	»	—	16	—	—	—	16
	»	»	Grontardo	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Ossolaro	»	—	140	—	—	—	140
	»	»	Pizzighettone....	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Sesto	»	—	77	—	—	—	77
	Cuneo	Saluzzo	Savigliano	»	1	—	1	—	—	1
	Ferrara	Ferrara	Copparo	»	—	25	—	10	—	15
	»	»	Ferrara	»	—	156	33	76	—	113
	»	»	P. Maggiore	»	—	10	—	6	—	4
	»	»	Rho	»	—	11	—	3	—	8
	Firenze	Firenze	Pontassieve	»	—	4	—	4	—	—
	»	Pistoia	Montale	»	—	1	—	—	—	1
	Foggia	San Severo	Torremaggiore ..	»	—	8	—	—	—	8
	Forlì	Rimini	Rimini	»	—	8	—	—	—	8
	Genova	Chiavari	Casazza	»	2	—	4	—	—	4
	Lucca	Lucca	Capannori	»	—	1	—	1	—	—
	Mantova	Bozzolo	Canneto......	»	—	21	9	—	—	30
	Milano	Abbiategrasso	Cisliano	»	—	16	—	12	—	4
	»	Gallarate	Nerviano	»	—	6	2	5	—	3
	»	Lodi	Cavenago	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Corte	»	—	2	35	—	—	37
	»	»	Lodi........	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Maleo	»	1	—	9	—	—	9
	»	»	S. Zenone	»	1	—	46	—	—	46

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 settembre 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Lodi	Somaglia	bovina	—	9	5	3	—	11
	»	Milano	Bollate	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Settimo	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Trezzano	»	1	—	5	—	—	5
	»	Monza	Velate	»	—	1	—	1	—	—
	Modena	Modena	S. Cesario	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Spilimberto	»	1	—	21	—	—	21
	Novara	Biella	Gaglianico	»	1	—	8	—	—	8
	»	Novara	Novara	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	S. Pietro	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Suno	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Trecate	»	1	—	11	—	—	11
	»	Vercelli	Palazzolo	»	2	—	15	—	—	15
	Padova	Este	Ospedaletto	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Villa	»	—	3	—	—	—	3
	Pavia	Pavia	Pavia	»	—	45	—	25	—	20
	Pesaro	Urbino	M. Felcino	»	—	1	—	1	—	—
	Piacenza	Fiorenzuola	Besenzone	»	—	2	—	2	—	—
	Potenza	Melfi	Palazzo	»	—	4	—	—	—	4
	Ravenna	Faenza	Faenza	»	—	1	—	—	—	1
	»	Lugo	Cotignola	»	—	10	—	—	—	10
	Rovigo	Occhiobello	Castelguglielmo . .	»	2	—	58	—	—	58
	Sondrio	Sondrio	Livigno	»	1	—	3	—	—	3
	Torino	Ivrea	Strambino	»	—	4	—	4	—	—
	»	Susa	Avigliana	»	1	—	3	—	—	3
	Vicenza	Schio	Schio	»	—	4	—	—	—	4
					45	1627	337	179	—	1785
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Belvedere	—	—	4	—	—	3	1
	»	»	Cupramontana . .	—	3	—	3	—	—	3
	»	»	Fabriano	—	—	5	—	1	1	3
	»	»	Monte Carotto . . .	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Poggio S. Marcello.	—	—	15	—	2	4	9
	Arezzo	Arezzo	Anghiari	—	—	24	—	—	—	24
	»	»	Arezzo.	—	—	40	—	3	6	31
	»	»	Capolona	—	—	2	1	—	—	3
	»	»	Castiglio Fiorentino	—	—	24	—	—	2	22
	»	»	Cortona	—	—	558	20	—	—	578
	»	»	Monterchi.	—	—	29	—	—	14	15
	»	»	M. Varchi	—	—	43	—	3	—	40

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 settembre 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Arezzo*	Arezzo	Terranuova	—	—	91	—	3	—	88
	Avellino	Avellino	Torre	—	1	—	2	—	2	—
	»	»	Bisaccia	—	1	—	2	—	1	1
	Benevento	Benevento	Pannarano	—	—	2	—	—	1	1
	Bologna	Bologna	Anzola	—	—	2	2	—	3	1
	»	»	Castelmaggiore . .	—	—	11	—	—	—	11
	»	»	Castel d'A.	—	—	7	6	—	—	13
	»	»	Galliera.	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Castelfranco . . .	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	S. Pietro	—	—	10	—	—	2	8
	Cagliari	Cagliari	Sinnai	—	—	10	—	10	—	—
	Campobasso	Campobasso	Sepino	—	—	50	6	—	—	56
	»	»	Tufara	—	—	3	1	—	—	4
	»	Isernia	Agnone	—	—	1	—	—	—	1
	Chieti	Vasto	Fresagrandinara . .	—	—	1	—	—	-	1
	»	»	Lentella	—	—	7	—	—	6	1
	Cremona	Cremona	Stagno	—	—	100	—	—	—	100
	»	»	Vescovato	—	—	25	—	—	—	25
	»	Crema	Casaletto.	—	—	18	—	—	—	18
	»	»	Quintano.	—	—	25	—	—	—	25
	Cuneo	Saluzzo	Saluzzo	—	—	70	—	—	30	40
	Ferrara	Cento	Cento	—	1	—	2	—	—	2
	»	Ferrara	Vigarano	—	—	1	—	—	—	1
	Firenze	Rocca S. C.	Bagno	—	—	9	—	—	7	2
	Foggia	S. Severo	Pietra	—	1	—	3	—	—	3
	Forlì	Cesena	Cesena	—	—	1	—	—	—	1
	Genova	Chiavari	Casarza	—	—	13	—	6	3	4
	»	»	Sestri	—	—	12	—	7	1	4
	Girgenti	Girgenti	Naro	—	1	—	2	—	—	2
	Grosseto	Grosseto	Roccastrada	—	—	15	—	—	—	15
	»	»	Manciano	—	—	3	—	—	—	3
	Macerata	Camerino	Castelraimondo . .	—	—	7	—	2	—	5
	»	Macerata	P. Recanati	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	S. Severino	—	—	2	—	—	—	2
	Mantova	Volta	Cavriasca	—	—	7	—	—	—	7
	Modena	Modena	Ravarino	—	1	—	2	—	2	—
	Padova	Padova	Ponte	—	—	2	—	—	2	—
	Perugia	Perugia	Città di C.	—	—	185	—	—	—	185
	Pisa	Pisa	Pisa	—	—	2	—	—	2	—
	Potenza	Melfi	Rionero	—	—	2	—	—	—	2

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartongono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 settembre 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Potenza*	Melfi	Forenza	—	—	13	—	—	5	8
	Reggio C.	Palmi	Delianova	—	—	7	—	—	—	7
	Roma	Viterbo	Viterbo	—	—	34	—	—	—	34
	Salerno	Campagna	Roscigno	—	—	2	—	—	2	—
	»	»	Castel. di S.	—	8	—	9	—	—	9
	»	Sala	Atena	—	—	6	—	1	2	3
	Siena	Montepulciano	Castiglione	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Sarteano	—	—	15	—	5	4	6
	»	»	Chiusdino	—	1	—	17	—	—	17
	»	Siena	Siena	—	—	7	—	—	1	6
	»	»	Sovicille	—	—	10	—	5	—	5
	»	»	Sinalunga	—	1	—	6	—	—	6
	»	»	Castellina	—	—	2	—	2	—	—
	Teramo	Penne	Pescosansonesco	—	1	—	1	—	—	1
	»	Teramo	Castelli	—	—	1	1	—	—	2
	»	»	Castiglione	—	—	31	—	8	10	13
	»	»	Isola	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Valle	—	—	2	—	1	1	—
	Udine	Udine	Passian	—	10	—	15	8	7	—
	Venezia	Chioggia	Chioggia	—	—	1	—	—	—	1
	»	Venezia	Favaro	—	—	1	—	—	—	1
	Verona	Isola	Bovolone	—	—	5	—	2	3	—
	»	Verona	San Massimo	—	—	4	—	—	4	—
					30	1593	101	69	132	1498
Carbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia	*Ferrara*	Ferrara	P. Maggiore	canina	1	—	2	—	—	2
	Forlì	Forlì	Forlì	»	—	1	—	—	—	1
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	14	4	—	2	16
	Roma	Roma	Olevano	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Id.	equina	—	1	—	—	—	1
	»	»	Id	suina	—	2	—	—	—	2
	Teramo	Teramo	S Egidio	canina	—	1	—	—	1	—
	Trapani	Trapani	Marsala	»	1	—	10	—	—	10
					2	20	16	—	3	33

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati.	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 settembre 1912	guariti	morti o abbattuti	che rest. no ammalati
Rogna	*Aquila*	Aquila	Prata	ovina	—	200	—	—	—	200
	»	»	Bagno	»	—	200	—	—	—	200
	»	»	Fontecchio	»	—	100	—	—	—	100
	»	Cittaducale	Borgocollefegato .	»	—	300	—	—	—	300
	»	Sulmona	Pettorano	»	—	219	—	—	—	219
	Chieti	Chieti	Roccacaramanico .	»	—	40	—	—	—	40
	Foggia	Bovino	S. Agata	»	—	150	—	86	—	64
	»	»	Deliceto	»	—	594	—	—	—	594
	»	Foggia	Biccari	»	—	20	—	20	—	—
	»	S. Severo	Rignano	»	1	—	300	—	—	300
	Macerata	Camerino	Montecavallo . . .	»	—	291	—	—	—	291
	»	»	Visso	»	—	1025	—	—	—	1025
	Perugia	Spoleto	Cascia	»	—	190	—	—	—	190
	Roma	Roma	Civitella	»	—	30	270	—	—	300
	»	Viterbo	Nepi	»	1	—	400	—	—	400
					2	3359	970	106	—	4223
Morva e farcino	*Avellino*	Avellino	Atripalda	equina	—	1	—	—	—	1
	Ferrara	Ferrara	Portomaggiore . .	»	—	7	—	—	—	7
	Firenze	S. Miniato	Cerreto	»	1	—	1	—	1	—
	»	Pistoia	S. Marcello	»	1	—	1	—	—	1
	Genova	Genova	Bavari	»	—	1	—	—	—	1
	»	Savona	Giuliano	»	—	1	—	—	1	—
	Lecce	Lecce	Lecce	»	—	1	—	—	1	—
	Lucca	Lucca	M. Carlo	»	1	—	1	—	—	1
	Napoli	Napoli	S. Giovanni	»	1	—	1	—	—	1
	Piacenza	Piacenza	S. Giorgio	»	—	1	—	—	—	1
	Udine	Udine	Udine	»	2	—	2	—	2	—
					6	12	6	—	5	13
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Cittaducale	Petrella	ovina	—	22	—	—	—	22
	»	»	Pescorocchiano . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Fiamignano	»	—	22	—	—	—	22
	»	Aquila	San Stefano	»	—	70	—	—	—	70
	»	»	Lucoli	»	—	10	—	—	—	10
	Avellino	S. Angelo	Bisaccia	»	—	200	—	—	—	200
	Foggia	San Severo	San Severo . . .	»	—	13	—	5	—	8
	Macerata	Camerino	Fiuminata	»	—	625	—	—	—	625
	Perugia	Spoleto	Trevi	»	—	473	—	—	—	473
	Roma	Roma	Ciciliano	»	—	10	—	—	—	10
	Teramo	Teramo	Valle	»	—	600	—	600	—	—
					—	2055	—	605	—	1450

RIEPILOGO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 23 al 29 settembre 1912	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	20	—	20	—	20	—
	ovina	—	—	—	—	—	—
		20	—	20	—	20	—
Carbonchio sintomatico	bovina		—	4	—	4	—
Afta epizootica	bovina	44	1627	336	179	—	1784
	ovina	—	—	—	—	—	—
	suina	1	—	1	—	—	1
		45	1627	337	179	—	1785
Malattie infettive dei suini	suina	30	1593	101	69	182	1493
Morva e farcino	equina	6	12	6	—	5	13
Rogna	ovina	2	3359	970	106	—	4223
	caprina	—	—	—	—	—	—
	equina	—	—	—	—	—	—
		2	3359	970	106	—	4223
Rabbia	equina	—	1	—	—	—	1
	suina	—	2	—	—	—	2
	canina	—	17	16	—	3	30
		2	20	16	—	3	33
Vaiuolo ovino o bovino	ovina	—	—	—	—	—	—
	caprina	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	2055	—	605	—	1450
	caprina	—	—	—	—	—	—
		—	2055	—	605	—	1450

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

BELGIO. — *Dal 1° al 15 aprile 1912.* — (B. n. 7).

MALATTIE	Numero delle Provincie infette	Numero dei Comuni infetti	Numero dei focolari d'infezione	Numero dei casi
Moccio e farcino	—	—	—	—
Afta epizootica	5	10	11	134
Rabbia	3	6	—	(1) 7
Carbonchio ematico	7	25	—	26
Carbonchio sintomatico	4	6	—	6
Rogna degli ovini	—	—	—	—
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—	—

(1) È stato ucciso, come sospetto, 1 cane.

BELGIO. — *Dal 16 al 30 aprile 1912.* — (B. n. 8).

MALATTIE	Numero delle Provincie infette	Numero dei comuni infetti	Numero dei focolari d'infezione	Numero dei casi
Moccio e farcino	—	—	—	—
Afta epizootica	7	15	16	688
Rabbia	4	6	—	(1) 6
Carbonchio ematico	7	16	—	18
Carbonchio sintomatico	2	3	—	4
Rogna degli ovini	1	1	—	1
Zoppicatura contagiosa degli ovini	—	—	—	—

(1) Sono stati uccisi, come sospetti, 2 cani.

ISTRIA. — *Dal 7 al 14 settembre 1912.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	—	—	—
Rabbia	1	1	1
Esantema coitale vescicoloso		—	—
Carbonchio ematico	2	2	2
Mal rossino	14	104	135
Colera degli uccelli	1	2	32
Peste suina	4	48	102
Moccio equino	—	—	—
Tubercolosi	1	1	1

Dal 14 al 21 settembre 1912

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	2	2	2
Rabbia	1	1	1
Mal rossino	16	105	126
Peste suina	3	47	101
Moccio equino	—	—	—
Colera degli uccelli	2	6	39
Tubercolosi	1	1	1

Dal 21 al 28 settembre 1912

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	—	—	
Carbonchio ematico	2	2	2
Colera degli uccelli	2	5	39
Mal rossino	12	98	115
Peste suina	3	47	101
Moccio equino	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Tubercolosi	1	1	1

Dal 28 settembre al 4 ottobre 1912.

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	—	—	—
Carbonchio ematico	2	2	2
Colera degli uccelli	2	5	39
Mal rossino	9	97	115
Peste suina	3	47	101
Rabbia	1	1	1
Rogna	1	1	1
T	1	1	1

BULGARIA. — *Dal 29 maggio al 6 giugno 1912.*
(B. n. 19).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	6	6
Carbonchio ematico	—	—
Rogna degli ovini	1	1
» del cavallo	2	2
Id. del bufalo	1	1
Pneumo-enterite infettiva dei suini	26	27
Vaiuolo ovino	1	1
Moccio equino	4	4
Afta epizootica	—	—
Angina infettiva	—	—
Durina	1	1

BULGARIA. — *Dal 6 al 14 giugno 1912.*
(B. n. 20).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	2	2
Rogna del cavallo	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	15	16
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	—	—
Morva	3	3
Afta epizootica	—	—
Moccio equino	—	—
Angina infettiva	2	2
Tubercolosi	—	—

BULGARIA. — *Dal 14 al 21 giugno 1912.*
(B. n. 21).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	5	5
Carbonchio ematico	3	3
Rogna del cavallo	1	1
Id. delle pecore e delle capre	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	17	17
Vaiuolo ovino	1	1
Morva	1	1
Carbonchio sintomatico	1	1
Afta epizootica	—	—
Angina infettiva	—	—

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 22 al 29 luglio 1912.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	16	78	2222
Rogna dei cavalli	—	—	—
Id. delle capre e delle pecore	2	4	5
Mal rossino	18	27	34
Peste suina	6	8	37
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	1	2	6
Carbonchio sintomatico	15	15	22
Peste aviaria	1	1	?
Tubercolosi	1	1	1
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	1	1	65
Carbonchio sintomatico	2	2	8

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 29 luglio al 5 agosto 1912.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Afta epizootica	17	96	3656
Rogna dei cavalli	—	—	—
» delle capre e delle pecore	2	4	5
Mal rossino	13	13	18
Peste suina	8	17	55
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	9	11	16
Peste degli uccelli	1	1	?
Tubercolosi	1	1	1
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	2	2	31
Peste suina	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 5 al 12 agosto 1912.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	21	151	4513
Rogna dei cavalli	—	—	—
Rogna delle capre e delle pecore	2	4	5
Mal rossino	9	10	13
Peste suina	11	23	61
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	1	1	20
Carbonchio sintomatico	9	12	12
Peste aviaria	1	1	2
Tubercolosi	2	2	2
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	3	3	18
Mal rossino	—	—	—
Carbonchio sintomatico	1	2	2

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 12 al 19 agosto 1912.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	22	149	4095
Rogna dei cavalli	—	—	—
Id. delle capre e delle pecore	2	4	5
Mal rossino	7	7	8
Peste suina	15	34	87
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	2	2	3
Carbonchio sintomatico	7	8	9
Peste aviaria	1	1	7
Tubercolosi	2	2	2
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	3	4	28
Mal rossino	—	—	—
Rabbia	—	—	—
Carbonchio sintomatico	4	6	6

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 19 al 26 agosto 1912.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	23	143	3110
Rogna dei cavalli	1	1	1
Id. delle capre e delle pecore	2	4	5
Mal rossino	7	9	22
Peste suina	19	33	131
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	2	2	3
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Peste degli uccelli	1	1	7
Tubercolosi	2	2	2
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	3	4	26
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Rabbia	—	—	—

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 26 agosto al 2 settembre 1912.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	21	136	2545
Rogna dei cavalli	1	1	3
Id. delle capre e delle pecore	2	4	5
Mal rossino	7	7	19
Peste suina	18	29	115
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	8	8	8
Peste degli uccelli	1	1	1
Tubercolosi	2	2	2
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	2	3	30
Carbonchio sintomatico	3	3	3

SVIZZERA. — *Dal 2 all'8 settembre 1912.* — (B. n. 36).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	9	27	—	38	38
Carbonchio ematico	5	6	—	6	6
Afta epizootica	11	39	110	3694	6
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	13	26	27	119	45
Rogna	—	—	—	—	—
Dal 9 al 15 settembre 1912. — (B. n. 37).					
Carbonchio sintomatico	8	29	—	40	40
Carbonchio ematico	4	4	—	4	4
Afta epizootica	11	42	140	3543	8
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	9	27	32	137	33
Rabbia	—	—	—	—	—
Rogna	—	—	—	—	—
Dal 16 al 22 settembre 1912. — (B. n. 38).					
Carbonchio sintomatico	6	19	—	22	22
Carbonchio ematico	2	2	—	2	2
Afta epizootica	11	44	163	2978	4
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	11	36	37	229	45
Rogna	—	—	—	—	—
Dal 23 al 29 settembre 1912. — (B. n. 39).					
Carbonchio sintomatico	6	10	—	11	11
Carbonchio ematico	3	3	—	3	3
Afta epizootica	10	40	169	3689	19
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	8	18	20	135	14
Rabbia	—	—	—	—	—
Rogna	—	—	—	—	—
Dal 30 settembre al 6 ottobre 1912 — (B. n. 40).					
Carbonchio sintomatico	8	20	—	21	21
Carbonchio ematico	4	4	—	5	5
Afta epizootica	10	41	184	2991	4
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	7	20	21	219	31
Rabbia	—	—	—	—	—
Rogna	—	—	—	—	—

RUMANIA. — *Dal 21 al 29 aprile 1912.* — (B. n. 14).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Vaiuolo ovino	18	42	4347	46	15
Afta epizootica	—	—	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	29	262	330	449	179
Pneumonite infettiva .	6	14	11	23	16
Mal rossino	7	21	28	22	8
Colera degli polli . . .	7	29	—	114	—
Carbonchio ematico . .	2	2	—	20	3
Carbonchio sintomatico.	—	—	—	—	—
Rabbia	11	15	—	15	15
Morva	5	6	—	6	6
Durina	1	1	2	—	—
Rogna	37	195	1866	651	—

Dal 20 aprile al 5 maggio 1912. — (B. n. 15).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Vaiuolo ovino	16	24	2862	307	13
Afta epizootica. . . .	—	—	—	—	—
Mal rossino	9	63	14	70	35
Pneumonite infettiva. .	0	43	15	103	59
Pneumoenterite dei suini	37	360	572	476	335
Carbonchio ematico . .	2	2	17	1	1
Carbonchio sintomatico.	—	—	—	—	—
Rabbia	11	23	—	23	23
Morva	5	7	—	9	9
Colera degli polli . . .	5	25	—	123	123
Durina	3	4	2	3	3
Rogna	29	195	2458	4	5

Dal 5 al 13 maggio 1912. — (B. n. 16).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Colera degli uccelli . .	2	12	—	86	86
Vaiuolo ovino	13	18	1124	963	5
Afta epizootica	—	—	—	—	—
Mal rossino	14	73	43	73	65
Pneumonite infettiva. .	10	78	48	128	46
Pneumoenterite dei suini	39	349	631	451	286
Carbonchio ematico . .	3	4	—	4	4
Carbonchio sintomatico.	—	—	—	—	—
Rabbia	13	23	—	24	24
Rogna	36	195	2440	4	—
Morva	4	5	1	11	11
Durina.	2	5	2	4	4

RUMANIA. — *Dal 14 al 21 maggio 1912.* — (B. n. 17).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Vaiuolo ovino	10	16	1303	1973	24
Afta epizootica	—	—	—	—	—
Pneumoenterite dei suini	44	393	681	458	328
Pneumonite infettiva. .	15	140	129	115	70
Mal rossino	17	60	29	95	55
Colera degli uccelli . .	2	7	—	58	58
Carbonchio ematico . .	1	1	—	1	1
Carbonchio sintomatico.	—	—	—	—	—
Rabbia.	13	22	—	23	23
Morva.	8	9	—	19	19
Durina.	2	3	2	2	2
Rogna.	35	195	2551	60	—

Dal 21 al 29 maggio 1912. — (B. n. 18).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Vaiuolo ovino	11	30	3058	1774	5
Afta epizootica. . . .	—	—	—	—	—
Mal rossino	14	77	47	108	63
Pneumonite infettiva. .	17	170	156	119	61
Pneumoenterite dei suini	53	425	658	528	309
Carbonchio ematico . .	1	2	—	2	2
Carbonchio sintomatico	—	—	—	—	—
Rabbia.	11	19	—	19	19
Morva.	6	6	—	8	8
Colera dei polli. . . .	1	6	—	16	—
Durina.	3	3	2	3	3
Rogna.	35	183	2590	60	—

Dal 29 maggio al 5 giugno 1912. — (B. n. 19).

MALATTIE	Comuni	Località	Capi precedentemente ammalati	Capi nuovi infetti	Morti od uccisi
Colera degli uccelli . .	1	1	—	34	—
Vaiuolo ovino	11	30	3706	2501	22
Afta epizootica. . . .	3	13	287	324	—
Mal rossino	22	101	59	187	121
Pneumonite infettiva. .	19	110	188	141	119
Pneumoenterite dei suini	62	524	738	748	417
Carbonchio ematico . .	2	2	—	2	—
Carbonchio sintomatico	1	1	—	5	5
Rabbia	7	11	—	13	13
Rogna	30	77	2064	93	—
Morva.	1	1	—	1	1
Durina.	4	5	2	4	4

RUSSIA. — *Bollettino del mese di febbraio 1912.*

MALATTIE	Numero dei Coverni infetti	Numero dei Comuni infetti	Animali caduti ammalati	Morti od uccisi
Russia europea e Finlandia.				
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	7	22	143	144
Carbonchio ematico	47	381	699	640
Vaiuolo ovino	11	39	797	313
Afta epizootica	31	72	2553	2
Pneumoenterite infettiva dei suini .	29	140	1595	839
Mal rossino	26	77	456	246
Moccio equino	35	583	1098	1087
Rabbia	38	546	1361	1515
Russia Asiatica-Caucaso settentrionale e Transcaucaso.				
Peste bovina	5	55	1217	883
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	8	117	754	843
Carbonchio ematico	14	41	128	96
Vaiuolo ovino	4	5	439	17
Afta epizootica	15	132	9268	511
Pneumoenterite infettiva dei suini .	1	6	116	23
Mal rossino	2	2	7	2
Moccio equino	21	137	267	250
Rabbia	21	56	130	327
Bollettino del mese di marzo 1912.				
Russia europea e Finlandia				
Pleuro-polmonite essudativa dei bovini	8	19	81	80
Carbonchio ematico	54	467	878	787
Vaiuolo ovino	15	34	399	162
Afta epizootica	20	57	1343	5
Pneumo-enterite infettiva dei suini	28	127	1148	687
Mal rossino	23	85	320	204
Moccio equino	41	598	1205	1208
Rabbia	59	576	1061	1265
Russia Asiatica-Caucaso settentrionale e Transcaucaso.				
Peste bovina	4	24	194	150
Pleuro-polmonite essudativa dei bovini	7	104	700	704
Carbonchio ematico	14	40	126	101
Vaiuolo ovino	5	10	767	64
Afta epizootica	14	150	16574	716
Pneumo-enterite infettiva dei suini	1	6	23	5
Mal rossino	2	3	9	4
Moccio equino	18	132	241	239
Rabbia	18	58	190	352

GERMANIA. — *Dal 15 al 30 giugno 1912.*

MALATTIE	Comuni	Località
Morva	12	13
Pleuropolmonite essudativa	—	—
Afta epizootica	465	1357
Malattie infettive dei suini	696	958
Dal 1° al 15 luglio 1912.		
Morva	14	15
Pleuropolmonite essudativa	—	—
Afta epizootica	324	1031
Malattie infettive dei suini	692	1023
Dal 15 al 31 luglio 1912.		
Morva	17	20
Pleuropolmonite essudativa	—	—
Afta epizootica	226	712
Malattie infettive dei suini	655	911
Dal 1° al 15 agosto 1912.		
Morva	15	17
Pleuropolmonite essudativa	—	—
Afta epizootica	188	598
Malaitie infettive dei suini	760	1049
Dal 15 al 31 agosto 1912.		
Morva	14	14
Pleuropolmonite essudativa	—	—
Afta epizootica	154	470
Malattie infettive dei suini	869	1211

SVEZIA. — *Aprile 1912.*

MALATTIE	Distretti	Località
Carbonchio ematico	30	74
Carbonchio sintomatico	6	6
Malattie infettive dei suini	6	10
Moccio equino	—	—
Afta epizootica	2	11
Maggio 1912.		
Carbonchio ematico	22	77
Carbonchio sintomatico	3	5
Malattie infettive dei suini.	4	10
Rabbia		—
Giugno 1912.		
Carbonchio ematico	24	56
Carbonchio sintomatico	5	12
Malattie infettive dei suini	12	12
Rabbia	—	—

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 15 giugno 1912, n. 12.270, col quale fu indetto il concorso per esami a cinque posti di archivista di 2ª classe nel Ministero delle finanze;

Vista la relazione sui risultati di tale concorso presentata dalla Commissione centrale esaminatrice nominata con altro decreto Ministeriale 24 luglio 1912, n. 12.274, registrato alla Corte dei conti addì 21 agosto successivo, reg. 336, pers. civ. f° 275;

Visto il regolamento per il personale e l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con R. decreto 9 giugno 1910, n. 602, ed il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 30 giugno 1907, n. 384;

Determina:

È approvata la seguente tabella dei vincitori del concorso suddetto:

Cacciò Camillo, punti 8.71 — Braggio Giovanni, id. 8.59 — Testa Michelangelo, id. 8.38 — Topani Romeo, id. 8.35 — Toesca Paolo, id. 8.25.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 ottobre 1912.

Il ministro
FACTA.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Santacroce Giuseppe ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 313 ordinale, n. 2247 di protocollo e n. 442.347 di posizione, statagli rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico in data 13 luglio 1912, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 35, consolidato 3,50 0[0 (già 3,75 0[0), con decorrenza dal 1° gennaio 1912.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Giavotto Francesco fu Carlo, domiciliato a Tortona, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 ottobre 1912.

Per il direttore generale
CAPUTO.

2° AVVISO.

La signora Pacifico Giulia fu Francesco, vedova di Tommaso Taglione, domiciliata in Napoli nel monastero di Sant'Antoniello a piazza Bellini, con atto 17 settembre 1912, notificato a mezzo dell'ufficiale giudiziario presso la Cassazione di Napoli cav. Ferrarese Michele, ha diffidato i signori Oates Trevenian o Trevenian Oates Alberto fu Guglielmo, domiciliato in Napoli al vico San Giuseppe Maggiore, n. 32, ed ora di residenza ignota, ed Ernesto Ficca fu Giovanni pure domiciliato in Napoli alla via Santa Brigida, n. 68, a restituirle, entro un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso la ricevuta mod. 241, n. 1684 ordinale, 116 di protocollo e 47.109 di posizione, stata rilasciata al predetto signor Trevenian Oates dalla Intendenza di finanza di Napoli il dì 11 gennaio 1911 pel deposito del certificato cons. 3,75 0[0 n. 584.681 di L. 183,75 al nome della menzionata signora Pacifico Giulia, vedova Taglione.

In analogia all'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che trascorso il termine di un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla ripetuta signora Pacifico Giulia, vedova Taglione, i titoli provenienti dal tramutamento della menzionata rendita senza obbligo della restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 ottobre 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 1912.

	AL 30 giugno 1912	AL 30 settembre 1912	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	375,964,999 —	204,382,009 21	171,582,989 79
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	970,717,046 72	(1) 1,227,241,626 45	256,524,579 73
Insieme	1,346,682,045 72	1,431,623,635 66	84,941,589 94
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	883,318,728 28	902,220,148 28	18,901,420 —
Situazione del Tesoro	+ 463,363,317 44	+ 529,403,487 38	+ 66,040,169 94

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 241,829,720.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1911-912	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	274,232,028 57	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	101,732,970 43	
			375,964,999 —

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	144,161,546 94	386,472.150 92	530,633,697 86	
	» II. - Costruzioni di ferrovie . . .	657 72	25,156,759 22	25,157,416 94	
	» III. - Movimento di capitali	4,587,534 15	55,886,194 95	60,473,729 10	
	» IV. - Partite di giro	2,112,605 66	8,474,815 88	10,587,421 54	
		150,862,344 47	475,989,920 97	626,852,265 44	626,852,265 44
In conto debiti Tesoreria	Buoni del Tesoro	39,417,500 —	40,126.500 —	79,544,000 —	
	Vaglia del Tesoro	273,995,912 04	513,437,425 19	787,433,337 23	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . . .	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	121,040 87	85,21	121,126 08	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	991,429 38	2,790,670 37	3,782,099 75	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	14,937,271 96	40,062,728 04	55,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	500,000 —	500,000 —	1,000,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente fruttifero	20,347 37	150,000 —	170,347 37	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	59,031,149 07	180,077,714 02	239,108,863 09	
	Incassi da regolare	57,778,879 78	92,307,645 78	150,086,525 56	
	Biglietti di Stato, legge 29 dicembre 1910, n. 888.	3,500,000 —	3,500,000 —	7,000,000 —	
		450,293,530 47	872,952,768 61	1,323,246,299 08	1,323,246,299 08
In conto crediti Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486.	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 31 dicembre 1907, n. 804.	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Id. 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	34,618,779 69	—	34,618,779 69	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	30,832,864 83	40,018,188 60	70,851,053 43	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	27,892,948 75	39,154,000 —	67,046,948 75	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	515 88	515 88	
	Diversi.	60,895,040 78	50,594,382 27	111,489,423 05	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	—	—	
		154,239,634 05	129,767,086 75	284,006,720 80	284,006,720 80
				Totale . . .	2,610,070,284 32

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 30 SETTEMBRE 1912.

AVERE

(a) Fondo di cassa al 30 settem. 1912	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	108,585,323 55	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	95,796,685 66	
			204,382,009 21

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
in conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive o dinarie e straordinarie	131,964,283 28	380,842,761 31	512,807,044 59	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	3,801,041 33	5,969,857 25	9,770,898 58	
	» III. - Movimento di capitali	11,751,901 11	18,684,576 31	30,436,477 42	
	» IV. - Partite di giro	2,461,516 14	5,299,182 05	7,760,698 19	
		149,978,741 86	410,796,376 92	560,775,118 78	560,775,118 78
	Decreti di scarico	—	6,976 72	6,976 72	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	30,000 —	30,000 —	
		—	36,976 72	36,976 72	36,976 72
in conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro	31,197,000 —	44,192,500 —	75,389,500 —	
	Vaglia del Tesoro	279,032,522 50	466,849,459 35	745,881,981 85	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	34,644,816 34	20,000 —	34,664,816 34	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrense infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	30,832,864 83	40,018,188 60	70,851,053 43	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	83,000 —	30,000 —	113,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	63,786,632 40	141,276,217 25	205,062,849 65	
	Incassi da regolare	54,511,698 91	117,869,978 90	172,381,677 81	
	Biglietti di Stato legge 29 dicembre 1910, n. 888	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	—	—	
		494,088,534 98	810,256,344 10	1,304,344,879 08	1,304,344,879 08
in conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 8 agosto 1895, n. 486	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Legge 31 dicem. 1907, n. 804	—	—	—	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Id. 29 dic. 1910, n. 888 (art. 2 e 3)	—	7,500,000 —	7,500,000	
	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti — Id. id. id. (art. 4)	—	636,995 —	636,995 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	4,480,436 19	105,191,580 38	109,672,016 57	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	773,721 07	5,154,480 59	5,928,201 66	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	14,270,481 78	36,207,593 55	50,478,075 33	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	34,023,263 11	64,106,655 75	98,129,918 86	
	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico	—	—	—	
	Deffcienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Diversi	78,315,798 68	189,870,294 43	268,186,093 11	
		131,863,700 83	408,667,599 70	540,531,300 53	540,531,300 53
				Totale	2,610,070,284 32

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 241,829,720 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1912	Al 30 settembre 1912
Buoni del Tesoro	207,268,000 —	211,422,500 —
Vaglia del Tesoro	38,670,618 52	80,221,973 90
Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	70,909,731 40	70,909,731 40
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	201,814,572 45	167,270,882 19
Id. del Fondo culto id. id.	7,847,192 61	11,629,292 36
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	110,360,924 58	94,509,871 15
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	12,100,000 —	13,100,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,515,356 78	2,572,704 15
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	94,869,785 65	128,915,799 09
Incassi da regolare	44,586,741 29	22,291,589 04
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11 della legge 3 marzo 1898, n 47	22,500,000 —	22,500,000 —
Id. legge 29 dicembre 1910, n. 888	53,000,000 —	60,000,000 —
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	16,875,805 —	16,875,805 —
Totale	883,318,728 28	902,220,148 28

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

		Al 30 giugno 1912	Al 30 settembre 1912
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	Legge 8 agosto 1895, n. 486	80,000,000 —	80,000,000 —
	Legge 3 marzo 1898, n. 47	22,500,000 —	22,500,000 —
	Legge 31 dicembre 1907, n. 804 (art. 10) .	60,000,000 —	60,000,000 —
	Legge id. id. id. (art. 11) .	1,316,920 —	1,316,920 —
	Legge 29 id. 1910, n. 888 (art. 2 e 3)	53,000,000 —	60,500,000 —
	Leggo id. id. (art. 4) .	—	636,995 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare		32,544,262 15	107,597,499 03
Id. del Fondo pel culto id. id.		19,366,421 80	25,294,623 46
Cassa depositi e prestiti id. id.		111,404,303 53	91,031,325 43
Altre Amministrazioni id. id		118,167,245 30	149,250,215 41
Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico		—	—
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro		1,705,520 93	1,705,005 05
Diversi		453,8[illegible]6,568 01	610,533,238 07
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli, come contro		16,875,805 —	16,875,805 —
Totale		970,717,046 72	1,227,241,626 45

Avvertenza — Oltre il fondo di cassa esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato che al 30 settembre p. p., ascendeva a L. 2[illegible],166,[illegible]53.75.

B) quello delle altre contabilitá speciali che alla stessa data era di L. 64,654,301.70.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di settembre 1912 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1912-913 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di settembre 1912	Mese di settembre 1911	DIFFERENZA nel 1912	Da luglio 1912 a tutto settembre 1912	Da luglio 1911 a tutto settembre 1911	DIFFERENZA nel 1912
Entrata ordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	1,166,622 16	3,834,797 91	— 2,668,175 75	4,355,704 59	6,150,624 03	— 1) 1,794,919 44
CONTRIBUTI — Imposte dirette — Fondi rustici e fabbricati . .	333,142 08	356,666 38	— 23,524 30	31,353,373 37	31,061,695 29	+ 291,678 08
CONTRIBUTI — Imposte dirette — Redditi di ricchezza mobile	3,720,500 45	4,600,192 74	— 879,692 29	49,466,445 98	48,916,703 82	+ 549,742 16
CONTRIBUTI — Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	18,777,994 22	18,379,773 36	+ 398,220 86	72,202,075 09	70,057,800 71	+ 2) 2,144,274 38
CONTRIBUTI — Tasse sugli affari — Prodotto del movimento a G. e P. V.	3,469,073 06	3,325,145 01	+ 143,928 05	7,299,154 65	6,886,691 79	+ 3) 412,462 86
CONTRIBUTI — Tasse sugli affari — Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	—	—	—	2,702 30	— 2,702 30
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. .	16,383,204 37	13,806,239 30	+ 2,576,965 07	50,485,583 95	43,920,317 26	+ 4) 6,565,266 69
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Dogane e diritti marittimi .	31,672,335 10	22,847,186 11	+ 8,825,148 99	91,763,622 05	74,632,844 91	+ 5) 17,130,777 14
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	2,625,085 30	2,665,338 06	— 40,252 76	7,897,295 69	8,112,053 41	— 214,757 72
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—	—	—	—
CONTRIBUTI — Tasse di consumo — Dazio di consumo di Roma .	—	1,428,810 77	— 1,428,810 77	—	4,180,054 56	— 6) 4,180,054 56
CONTRIBUTI — Privative — Tabacchi	25,891,622 63	25,861,116 94	+ 30,505 69	80,144,295 40	76,572,513 57	+ 7) 3,571,781 83
CONTRIBUTI — Privative — Sali.	7,494,610 45	7,310,619 23	+ 183,991 22	21,774,147 31	21,167,998 96	+ 7-*bis*) 606,148 35
CONTRIBUTI — Privative — Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	151,846 31	148,545 53	+ 3,300 78	714,054 76	670,811 50	+ 43,243 26
CONTRIBUTI — Privative — Lotto	6,358,064 25	5,106,987 08	+ 1,251,077 17	32,449,257 77	28,745,275 08	+ 8) 3,703,982 69
Proventi dei servizi pubblici — Poste	9,918,858 05	8,886,129 32	+ 1,032,728 73	29,028,418 19	27,415,572 04	+ 1,612,846 15
Proventi dei servizi pubblici — Telegrafi	2,033,540 83	1,705,157 59	+ 328,383 24	4,247,289 38	3,861,912 69	+ 385,376 69
Proventi dei servizi pubblici — Telefoni	1,921,318 48	1,365,041 31	+ 556,277 17	3,559,634 87	3,694,286 02	— 134,651 15
Proventi dei servizi pubblici — Servizi diversi.	1,904,149 23	1,579,496 87	+ 324,652 36	5,829,476 66	5,278,572 33	+ 550,904 33
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	6,051,587 67	3,581,683 16	+ 2,469,904 51	19,511,894 77	16,889,624 66	+ 9) 2,622,270 11
Entrate diverse	3,340,423 63	2,208,343 49	+ 1,132,080 14	10,645,971 47	7,745,891 10	+ 10) 2,900,080 37
Totale *Entrata ordinaria*. . .	143,213,978 27	128,997,270 16	+ 14,216,708 11	522,727,695 95	485,963,946 03	+ 11) 36,763,749 92
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	54,014 56	50,507 61	+ 3,506 95	583,603 89	471,554 40	+ 112,049 49
Entrate diverse	893,228 05	536,247 50	+ 356,980 55	7,312,424 87	7,950,026 39	— 637,601 52
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	326 06	8,505 04	— 8,178 98	9,973 15	8,545 04	+ 1,428 11
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	657 72	570,145 15	— 569,487 43	25,157,416 94	4,419,021 57	+ 12) 20,738 395 37
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	249,526 85	421,753 87	— 172,227 02	791,248 21	1,275,111 48	— 483,863 27
Accensione di debiti	370,493 90	26,102,351 64	— 25,731,857 74	54,260,729 16	29,834,101 64	+ 13) 24,426,627 52
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	3,666,218 06	33,810 05	+ 3,632,408 01	3,940,396 96	267,301 48	+ 14) 3,673,095 48
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	100,000 —	115,000 —	— 15,000 —	275,000 —	250,000 —	+ 25,000 —
Partite che si compensano nella spesa.	160.624 16	3,877,598 41	— 3,716,974 25	1,109,918 62	4,760,712 89	— 15) 3,650,794 27
Prelevamento di cui alle leggi 15 aprile 1909 e 4 luglio 1909	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti per anticipazioni varie .	—	—	—	—	—	—
Prelevamenti sugli avanzi e tutto l'esercizio 1910-11	—	—	—	—	—	—
Ricuperi diversi	40,671 18	10,754 80	+ 29,916 38	96,436 15	25,518 32	+ 70,917 83
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	—	—	—	—	38,655 —	— 38,655 —
Totale *Entrata straordinaria* .	5,535,760 54	31,726,674 07	— 26,190,913 53	93,537,147 95	49,300,548 21	+ 16) 44,236,599 74
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	2,112,605 66	1,587,113 60	+ 525,492 06	10,587,421 54	20,031,061 79	— 17) 9,443,640 25
Totale generale. . . .	150,862,344 47	162,311,057 83	— 11,448,713 36	626,852,265 44	555,295,556 03	+ 71.556,709 41

1) Minori versamenti in conto prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie dello Stato.

2) Maggiori accertamenti.

3) Maggiori versamenti in conto tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato.

4) Maggiori accertamenti.

amenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di settembre 1912 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1912-913 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di settembre 1912	Mese di settembre 1911	DIFFERENZA nel 1912	Da luglio 1912 a tutto settembre 1912	Da luglio 1911 a tutto settembre 1911	DIFFERENZA nel 1912
Ministero del tesoro	18,033,295 16	28,449,852 28	— 10,416,557 12	79,998,468 97	117,756,027 33	— 18) 37,757,558 36
Id. delle finanze	20,302,625 98	20,578,856 15	— 276,230 17	67,516,134 37	63,413,216 21	+ 19) 4,102,918 16
Id di grazia e giustizia	4,845,983 40	3,674,063 68	+ 1,171,919 72	14,544,686 85	11,475,480 46	+ 20) 3,069,206 39
Id. degli affari esteri	1,208,736 24	1,217,089 71	— 8,353 47	15,163,253 50	13,001,488 46	+ 21) 2,161,765 04
Id. dell'istruzione pubblica	8,678,093 91	7,487,995 05	+ 1,190,098 86	26,587,228 21	25,342,821 39	+ 1,244,406 82
Id. dell'interno	8,361,728 19	6,138,797 78	+ 2,222,930 41	36,615,739 01	44,258,003 42	— 22) 7,642,264 41
Id. dei lavori pubblici	16,907,472 84	14,494,552 96	+ 2,412,919 88	50,300,082 —	48,194,719 87	+ 23) 2,105,362 13
Id. delle poste e dei telegrafi	12,241,284 14	9,150,154 24	+ 3,091,129 90	35,406,531 75	28,706,022 17	+ 24) 6,700,509 58
Id. della guerra	31,008,306 62	24,630,854 57	+ 6,377,452 05	154,701,483 62	134,943,511 49	+ 25) 19,757,972 13
Id. della marina	24,617,617 86	21,239,434 56	+ 3,378,183 30	71,124,411 48	77,390,620 65	— 26) 6,266,209 17
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	3,773,597 52	2,245,735 28	+ 1,527,862 24	8,817,099 02	7,806,340 47	+ 27) 1,010,758 55
Totale pagamenti di bilancio	149,978,741 86	139,307,386 26	+ 10,671,355 60	560,775,118 78	572,288,251 92	— 11,513,133 14
Decreti di scarico	»	»	—	6,976 72	86 23	+ 6,890 49
Decreti prelevamento fondi	»	»	—	30,000 —	—	+ 30,000 —
Totale pagamenti	149,978,741 86	139,307,386 26	+ 10,671,355 60	560,812,095 50	572,288,338 15	— 11,476,242 65

5) Maggiori accertamenti.

6) Il prodotto lordo del dazio consumo della città di Roma viene compreso, da alcuni mesi, fra le partite di giro — V. n. 17 — anzichè tra le entrate effettive, e ciò in analogia a quanto avviene per il dazio consumo della città di Napoli.

La diminuzione è quindi figurativa.

7) Maggiori accertamenti.

7-bis.) Maggiori accertamenti

8) Maggiori versamenti rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

9) La differenza proviene principalmente da:

Maggiori rimborsi:

— dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti, per circa . . . . + L. 8,200,000

— dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero della guerra, per circa . . . + L. 1,100,000

+ 9,300,000

minori rimborsi:

— dai vari Ministeri per pensioni ordinarie, per oltre . . . . — L. 7,000,000

+ L. 2,300,000

10) Maggiori versamenti in conto ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della Categoria I. Spese effettive.

11) L'entrata ordinaria presenta in complesso un aumento di circa 37 milioni, ma se si considera che la diminuzione per il dazio consumo della città di Roma - V. n. 6 - è apparente, l'aumento diventa di circa 41 milioni.

12) Maggiori incassi per far fronte alle spese di costruzione delle strade ferrate secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444.

13) Maggiori incassi per far fronte a spese straordinarie stanziate nel bilancio dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

14) Maggiore rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per ammortamento dei mutui contratti.

15) La differenza proviene dal non essersi verificato alcun versamento in conto interessi del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per colmare il disavanzo degli Istituti di previdenza ferroviari a carico dello Stato.

16) L'aumento dell'entrata straordinaria è essenzialmente prodotto dalle cause indicate nei precedenti numeri 12 e 13.

17) La differenza proviene dalle cause seguenti:

— minori versamenti per fitti di beni demaniali destinati ad

uso od in servizio di Amministrazioni governative, derivanti dal fatto che nel precedente esercizio (1911-912) - 1° trimestre - si ebbero versamenti a saldo in conto dell'esercizio 1910-911, mentre i versamenti in conto dell'esercizio 1911-912 furono quasi interamente compiuti entro il 30 giugno scorso . . . . — L. 16.500.000 —

— maggiori versamenti per la nuova imputazione del prodotto lordo del dazio della città di Roma (come al n. 6)	+ L.	4.000.000
— maggiori versamenti in conto somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificamento	» +	2.700.000
— maggior incasso in conto prodotto del dazio consumo della città di Napoli	» +	300.000
	+ L.	7.000.000 —
	— L.	9.500.000 —

18) La diminuzione proviene da cause diverse, fra le quali vanno principalmente notate:

Maggior pagamento effettuato nel precedente esercizio in seguito alla cessione al tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a missioni e privati giusta la legge 18 giugno 1911, n. 543, L. 17.822.000; maggior pagamento nel corrente esercizio per riscatti ferroviari; minori provvisioni di fondi all'Amministrazione ferroviaria per lavori e provviste per far fronte all'aumento del traffico, L. 3.784.000; minore spesa occorrente per il servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella *A* annessa all'allegato *M* dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, L. 4.329,000.

19) Tenuto conto dal ritardato pagamento, per l'esercizio 1910-1911, dei fitti di beni demaniali a carico del Ministero delle finanze, la restante parte della differenza è da attribuirsi ad oscillazioni nei pagamenti di spese riguardanti particolarmente gli acquisti dei tabacchi e quelle di personale.

20) Maggiori spese derivanti in gran parte dal miglioramento al personale delle cancellerie.

21) Maggiori spese per le Colonie.

22) La differenza proviene principalmente da minori pagamenti disposti per le spese relative a provvedimenti profilattici ed al soprassoldo alle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

23) Maggiori spese per opere straordinarie stradali e di bonificazione, per costruzione ed esercizio di strade ferrate, per l'Acquedotto pugliese, per la Calabria, nonchè per opere marittime.

24) La maggiore spesa proviene principalmente dai miglioramenti accordati al personale.

25) La differenza proviene dalla maggior forza sotto le armi, e dall'esecuzione di lavori e di provviste.

26) La differenza deriva, in parte da maggiori pagamenti disposti durante l'esercizio 1911-912 e riguardanti l'esercizio 1910-911, e in parte da minori pagamenti durante l'esercizio corrente, a Società esercenti linee postali e commerciali marittime sovvenzionate.

27) La maggiore spesa è da attribuirsi a pagamenti per contributi dovuti a vari Istituti sulle somme concesse a favore dei danneggiati dal terremo della Liguria.

Roma, 19 ottobre 1912.

Per il direttore capo della divisione V
ZAMMARANO.

Il direttore generale
BROFFERIO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 19 ottobre 1912, in L. 100.92.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

18 ottobre 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	97,30 42	95,55 42	96 25 80
3.50 % *netto* (1902)	97,04 —	95,29 —	95 99 38
3 % *lordo*	67,25 —	66,05 —	67,13 13

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e il relativo regolamento generale approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per quello subalterno fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;

Visto il R. decreto 14 luglio 1912, n. 870, col quale vengono aggiunte talune disposizioni transitorie al regolamento speciale anzidetto:

Decreta:

Art. 1.

È bandito un esame di concorso a 50 posti di operaio meccanico a L. 1300, al quale possono prendere parte gli aspiranti, che posseggono i requisiti di cui al seguente art. 2, e gli operai meccanici avventizi in servizio presso le officine dei telegrafi e delle poste, purchè non abbiano superato il 45° anno di età.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono provare, con l'esibizione di appositi documenti, di possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, risultante da certificato del sindaco del luogo di nascita, di data posteriore a quella del presente decreto;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 25° (o il 45° per gli avventizi) alla data del presente decreto (atto di nascita legalizzato);

c) condotta incensurata, risultante da certificato debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del luogo dove l'aspirante risiede, e da certificato penale, rilasciato dal casellario del tribunale, sotto la cui giurisdizione è posto il comune di nascita del candidato. En-

trambi questi certificati debbono essere di data di non più di tre mesi anteriore a quella del presente decreto;

d) sana e robusta costituzione fisica, ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi ed ai lavori meccanici, ai quali il candidato dovrà essere adibito; il che dovrà risultare da certificato medico, vidimato dal sindaco, e legalizzato e di data posteriore a quella del presente decreto.

Per l'accertamento della idoneità fisica è riservata all'Amministrazione la facoltà di sottoporre il candidato, prima della nomina, alla visita di un sanitario di fiducia da essa delegato:

e) essere fornito di licenza di scuola elementare, secondo l'ordinamento vigente al tempo in cui fu conseguita, o di altro titolo legale, che assicuri un grado d'istruzione a quella corrispondente;

f) avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, il che dovrà essere dimostrato dal candidato, che ne abbia l'obbligo, mediante esibizione del congedo miltare o di altro documento rilasciato dal Consiglio di leva;

g) qualora il concorrente abbia prestato servizi utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, dovrà aggiungere un certificato, rilasciato dalla competente Autorità, dal quale risulti la durata di tale servizio, agli effetti della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 8.

Gli operai meccanici avventizi sono esentati dal presentare quelli dei suindicati documenti che abbiano già prodotto alla Amministrazione all'atto dell'ammissione in servizio, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) c), d) i quali devono essere di data recente.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono presentare alla Direzione delle poste e dei telegrafi del capoluogo della provincia nella quale risiedono analoga domanda, in carta bollata da da L. 1,22, indirizzata al Ministero delle poste e dei telegrafi, e corredata di tutti i documenti prescritti.

Nella domanda il concorrente dovrà indicare esplicitamente di accettare la residenza, che in caso di riuscita, gli verrà assegnata.

La domanda dovrà portare la data del giorno in cui viene presentata, la firma del concorrente per disteso e l'indicazione del preciso recapito di lui.

Art. 4.

Il termine utile per la presentazione delle domande scadrà con tutto il 30 novembre 1912.

Non saranno accettate, ancorchè presentate a tempo debito, le domande non aventi i documenti al completo, o con documenti irregolari, ritenendosi come tali anche quelli per i quali non siano state osservate tutte le norme delle quali è cenno nell'art. 2.

Sopra ogni contestazione che possa sorgere, sia riguardo alla data di presentazione, sia in caso di eventuali ritardi, attribuiti al servizio postale, sia quanto alla regolarità dei documenti risolverà sempre, ed inappellabilmente, il Ministero.

I concorrenti ammessi al concorso ne riceveranno avviso in tempo debito, con la indicazione dei giorni e della sede in cui avranno luogo gli esami.

Art. 5.

Gli esami si terranno nei giorni e nelle sedi che stabilirà il Ministero e si svolgeranno sul programma seguente:

Prova eliminatoria.

1. Lavoro manuale: Saggio pratico dal quale risulti la capacità del candidato di saper lavorare, con la precisione richiesta, per gli apparati telegrafici e telefonici. Il saggio precede le altre prove, alle quali il candidato è ammesso solo se riporta l'idoneità in esso.

Esami scritti.

2. Italiano: Composizione.

3. Matematica:

a) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e decimali — Frazioni — Sistema metrico decimale — Regola del tre.

b) Geometria piana e solida: Principali figure geometriche; loro costruzione e misura.

4. Elementi di meccanica — Fisica — Chimica e telegrafia: Moto, forze, equilibrio, macchine semplici, pile, accumulatori, circuiti elettrici, effetti delle correnti, calamite, elettrocalamite, bussole.

Principali metalli, acidi e sali che trovano applicazione nella telegrafia.

Descrizione particolareggiata e funzionamento degli apparati Morse, Hughes e Baudot.

Cenno sull'apparato Wheatstone.

5. Disegno di Macchine: Proiezioni ortogonali di un organo di apparato telegrafico e telefonico.

Art. 6.

Il giudizio sugli esami sarà dato da apposita Commissione, composta di tre funzionari dell'Amministsazione, scelti dal ministro, e dei quali il più elevato in grado; od il più anziano, assumerà la presidenza.

Ogni esaminatore disporrà di dieci voti per ciascuna materia.

Art. 7.

Non potrà essere compreso fra i vincitori del concorso il candidato che non riporti almeno la media di 7[10 dei voti complessivi su tutte le materie di esame, e non meno di 6[10 in ciascuna materia.

Art. 8.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti.

A parità di punti avrà la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata, con preferenza per colui che abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti ed in mancanza di titolo quanto al servizio avrà la precedenza il maggiore di età.

Art. 9.

Appena pubblicato l'esito del concorso, i vincitori saranno ammessi ad un tirocinio nell'officina presso la quale ciascuno di essi sarà destinato, con la retribuzione giornaliera di L. 3,50 e, compiuto tale tirocinio, saranno nominati operai meccanici, di seguito agli allievi operai meccanici vincitori del concorso che dovrà bandirsi in applicazione del secondo comma dell'art. 50 aggiunto al regolamento speciale sopra citato.

Art. 10.

Chi per qualsiasi causa non possa prendere servizio nel giorno stabilito, deve informarne l'Amministrazione, e perde il suo turno di nomina e la conseguente anzianità.

È in facoltà dell'Amministrazione di concedergli un termine non superiore a tre mesi; ma trascorso questo termine, senza che siasi presentato in servizio, essa può dichiarare decaduto il ritardatario.

Coloro che si trovano sotto le armi per obbligo di leva hanno diritto di ritardare l'entrata in servizio fino al congedo.

Art. 11.

A nessun candidato estraneo all'Amministrazione competono compensi o rimborsi di spese di viaggio, per recarsi alla sede di esame e ritornarne, nè per raggiungere la residenza che gli sarà assegnata.

Solo agli operai meccanici avventizi, dei quali all'art. 1, che riuscissero vincitori del concorso, saranno rimborsate le spese di viaggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino del Ministero.

Roma, 7 ottobre 1912.

Il ministro
CALISSANO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visti gli articoli 28 e 29 del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un esame di concorso per allievo operaio meccanico in ciascuna delle seguenti officine telegrafiche pel numero dei posti rispettivamente indicato:

Officine: Bari n. dei posti 2 — Bologna id. 1 — Brescia id. 2 — Catanzaro id. 2 — Cosenza id. 1 — Firenze id. 2 — Genova id. 1 — Milano id. 3 — Napoli id. 4 — Palermo id. 1 — Roma id. 8 — Sassari id. 1 — Siracusa id. 3 — Torino id. 4 — Verona id. 1.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso dovrà essere presentata alla rispettiva direzione provinciale non più tardi del 30 novembre 1912 una istanza in carta bollata da L. 1,22, indirizzata al Ministero e corredata dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita, da cui risulti che alla data del presente decreto il concorrente abbia compiuto il 14° anno di età e non abbia oltrepassato il 16°;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di residenza nella città, sede dell'officina per i posti della quale si concorre;

4° certificato di condotta incensurata;

5° certificato di sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti ed imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai servizi dell'Amministrazione;

6° licenza elementare superiore (non sono ammessi i titoli equipollenti);

7° certificato dal quale risulti che l'aspirante abbia frequentato una scuola di disegno o di meccanica.

Art. 3.

I concorrenti ammessi egli esami ne riceveranno avviso a tempo debito con l'indicazione dei giorni in cui avranno luogo gli esami stessi che si svolgeranno nell'ordine seguente:

Primo giorno: Lingua italiana (componimento).

Secondo giorno: Aritmetica (quesito sulle prime quattro operazioni e sulle frazioni.

Elementi di disegno lineare.

Terzo giorno: Lavorazione di metalli (prova facoltativa).

Per essere ammessi nella sala degli esami, i concorrenti dovranno provare la propria identità personale, mercè l'esibizione del libretto postale di riconoscimento, escluso ogni altro equipollente.

Art. 4.

A parità di merito, sono preferiti coloro che riescono idonei nella prova sulla lavorazione dei metalli che è facoltativa.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami sarà dato ai sensi dell'articolo 21 del regolamento speciale di 1ª e 2ª categoria da una Commissione composta di un capo sezione e due primi segretari.

Art. 6.

Appena proclamato l'esito del concorso i vincitori saranno ammessi nell'officina per la quale hanno concorso per compiervi un tirocinio gratuito di sei mesi.

Trascorso questo termine gli allievi saranno sottoposti ad un esperimento sulla loro attitudine.

Quelli che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati; gli altri conseguiranno la nomina di allievi operai meccanici e percepiranno una retribuzione giornaliera, che da un minimo di cent. 75 può giungere a L. 3 mediante aumenti di cent. 25 al giorno dopo il primo anno di servizio, e di cent. 50 al giorno per ogni anno successivo, fino a raggiungere il massimo suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sul Bollettino del Ministero.

Roma, 4 ottobre 1912.

Il ministro
CALISSANO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La proposta francese per la riunione di una conferenza è largamente discussa in tutti i circoli politici e diplomatici; essa incontra nel momento non poche opposizioni dal punto di vista dell'opportunità. Una nota ufficiosa comunicata ai giornali inglesi e che venne ieri telegrafata da Londra dice che il più importante fattore dell'attuale situazione è che le potenze, le quali hanno tutto l'interesse di aderire alle proposte stesse, continuino a rimanere in stretto contatto. Lo scopo della conferenza sarà il mantenimento dello *statu quo* nei Balcani con l'aggiunta delle riforme, ma non l'accettazione delle pretese formulate recentemente dagli Stati balcanici. Tuttavia i particolari del programma della conferenza dipenderanno dal risultato della guerra.

***

Con le rispettive dichiarazioni di guerra oramai si è entrati nel periodo acuto del conflitto fra la quadruplice alleanza degli Stati balcanici e la Turchia. Gli eserciti belligeranti sono prossimi a cozzarsi e già vengono segnalati, oltre i movimenti montenegrini, scontri cruenti sulla frontiera serbo-bulgara, i cui particolari i lettori troveranno nei dispacci che più oltre pubblichiamo.

La Turchia aveva tentato di staccare la Grecia dall'alleanza balcanica non dichiarandole la guerra e liberando parte delle navi greche indebitamente sequestrate, ma la Grecia, fedele all'accordo con la Bulgaria, la Serbia ed il Montenegro, ha rotto gli indugi, ed ieri dal suo ministro a Costantinopoli fece consegnare la sua dichiarazione di guerra, nella quale è detto che, non avendo il Governo ottomano risposto alla nota identica dei tre Stati balcanici ed essendosi la situazione aggravata per effetto del sequestro delle navi elleniche e delle munizioni serbe e per la rottura delle relazioni diplomatiche in violazione del diritto delle genti, il Governo ellenico si vede con rammarico costretto a ricorrere alle armi e dichiara di essere da questo momento in stato di guerra.

La legazione di Grecia faceva poi nello stesso tempo al Governo francese, come viene telegrafato da Parigi, 18, la seguente comunicazione:

L'anarchia che regna in Turchia e che turba così profondamente la tranquillità e la sicurezza dei paesi vicini, essendosi da qualche tempo aggravata, le grandi potenze hanno ritenuto necessario assumersi la direzione dell'attuazione delle riforme previste dall'art. 23 del trattato di Berlino.

Come risposta a questa ultima espressione della volontà collettiva dell'Europa, la Sublime Porta è ricorsa ad un procedimento che già

più di una volta le è giovato, dichiarando che applicherebbe serie riforme tanto nella Turchia europea, che nelle sue provincie asiatiche; ma non credeva che un'ingerenza straniera nella loro applicazione sarebbe stata favorevole alle riforme stesse.

Questa promessa del Governo ottomano di applicare da solo serie riforme ha incontrato in tutti la stessa sfiducia, di cui parlava nella sua nota del 30 settembre 1875 il conte Andrassy. Una delle cause principali di tale sfiducia profondamente radicate, diceva con ragione l'antico cancelliere di Austria-Ungheria, deve essere cercata nel fatto che più di un provvedimento annunziato nell'ultimo rescritto del Sultano è già stato proclamato senza che la sorte dei cristiani ne abbia provato un miglioramento sensibile.

Da 37 anni gli avvenimenti hanno abbondantemente mostrato la giustezza di quel giudizio tanto che i Governi Reali di Bulgaria, di Grecia e di Serbia non possono tollerare le sofferenze dei loro fratelli di razza. Una situazione così gravida di pericoli per il loro avvenire li avrebbe decisi a domandare un controllo efficace per l'elaborazione e l'attuazione di riforme radicali, le sole capaci di migliorare la sorte miserevole dei cristiani e di pacificare la penisola dei Balcani.

Essendo fallito quest'ultimo tentativo, la cui moderazione contrasta con l'attitudine provocante della Turchia, la quale aveva mobilizzato senza serio motivo contro gli Stati balcanici, ed avendo la Sublime Porta ordinato la rottura delle relazioni diplomatiche, i Governi Reali di Bulgaria, di Grecia, di Serbia si sono veduti con rammarico nell'obbligo di correre alla forza delle armi.

La Grecia, trovandosi da questo momento in stato di guerra con la Turchia, le ha diretto una dichiarazione formale, conformemente all'art. 1° della convenzione relativa all'apertura delle ostilità del 17 ottobre 1907. Lo scopo a cui la Grecia tende, dichiarando la guerra, coincide con gli interessi dei popoli civili. Gli stranieri residenti nelle Provincie, la pacificazione permanente delle quali è scopo della guerra, non potranno che profittare di questa pacificazione sotto un regime d'ordine, di libertà e di progresso; gli interessi nazionali di tutti i paesi sono sicuri di essere protetti. La prosperità materiale e lo sviluppo intellettuale saranno certamente l'oggetto di una sollecitudine costante e calorosa.

Il Governo Reale crede perciò di poter contare sulle simpatie delle nazioni amiche e fa caldo appello al Governo della Repubblica di non rifiutargli la sua benevola neutralità nel grave compito che si è assunto.

***

Ieri lo Czar Ferdinando di Bulgaria nel lasciare Sofia per recarsi al quartier generale ha diretto alla nazione il seguente proclama:

Bulgari! Durante il mio regno di 25 anni ho sempre cercato nel pacifico lavoro civile il progresso, le felicità e la gloria della Bulgaria ed è su questa via che volevo vedere precedere constantemente la nazione bulgara; ma la provvidenza ha giudicato altrimenti. È venuto il momento in cui la razza bulgara è chiamata a rinunciare ai benefici della pace ed a ricorrere alle armi per la soluzione d'un grande problema. Oltre Rila e Rhodopes i nostri fratelli per sangue e per religione non hanno potuto fino ad oggi, dopo 35 anni dalla nostra liberazione, assicurarsi una vita umana sopportabile. Tutti gli sforzi fatti per raggiungere questo scopo tanto dalle grandi potenze quanto dai Governi bulgari non sono riusciti a creare condizioni che permettano a questi cristiani di godere i diritti delle umane libertà. La lacrime degli schiavi balcanici, i gemiti di milioni di cristiani non hanno potuto non colpire i nostri cuori, i cuori di noi, loro parenti e correligionari, di noi che dobbiamo la nostra libertà e la nostra vita pacifica ad una grande liberatrice cristiana; e la nazione bulgara si sovviene delle profetiche parole dello Czar liberatore: L'opera sacra deve essere condotta a compimento.

Il nostro amore per la pace è ormai esaurito; non ci rimane altro mezzo per soccorrere la popolazione cristiana in Turchia che rivolgersi alle armi. Vediamo che soltanto con questo mezzo potremo assicurarle la protezione della vita e dei beni. L'anarchia nelle provincie turche ha minacciato anche la nostra vita nazionale.

Dopo i massacri di Istip e di Kotchana invece di accordare giustizia e soddisfazione ai danneggiati come avevamo domandato, il Governo turco ha ordinato la mobilizzazione delle sue forze militari.

La nostra lunga pazienza è stata così posta a dura prova. Il sentimento umanitario dei cristiani e il sacro dovere di soccorrere i propri fratelli quando sono minacciati di sterminio; l'onore e la dignità della Bulgaria mi hanno imposto l'imperioso dovere di chiamare sotto le armi i figli preparati per la difesa della patria.

La nostra opera è giusta, grande e sacra. Con piena fede nella protezione e nell'appoggio dell'Onnipotente, porto a conoscenza della nazione bulgara che la guerra per i diritti umani dei cristiani della Turchia è dichiarata.

Ordino al valoroso esercito bulgaro di marciare sul territorio turco. Al nostro fianco e con noi combattono per lo stesso scopo e contro il comune nemico gli eserciti degli Stati balcanici alleati alla Bulgaria, della Serbia, della Grecia e del Montenegro e in questa lotta della Croce contro la Mezzaluna, della libertà contro la tirannide avremo le simpatie di tutti coloro che amano la giustizia e il progresso.

Forte di queste simpatie, il valoroso soldato bulgaro si ricordi degli atti eroici dei suoi padri e dei suoi avi e del valore dei suoi maestri e liberatori russi e voli di vittoria in vittoria. Avanti! Che Dio sia con noi!

Il manifesto è firmato dal Re e controfirmato da tutti i ministri.

La dichiarazione di guerra della Serbia comunicata alla Turchia è così concepita:

Il sottoscritto, ministro di S. M. il Re di Serbia, per ordine del suo Governo ha l'onore di fare la seguente comunicazione al ministro degli affari esteri di S. M. il Sultano.

Non avendo la Sublime Porta risposto alla nota identica che i Governi di Bulgaria, di Grecia, e di Serbia hanno avuto l'onore di consegnarle il tre settembre scorso ed essendo la situazione, che era già gravissima a causa dell'attitudine del sequestro delle munizioni serbe per le navi greche da parte della Turchia in spregio del diritto delle genti, divenuta ancora più minacciante in seguito agli attacchi degli avamposti bulgari e serbi da parte delle truppe ottomane e alla rottura delle relazioni diplomatiche provocata dalla Sublime Porta in violazione dei principi internazionali, il Governo di S. M. il Re di Serbia si vede obbligato con suo grande rammarico di ricorrere alla forza delle armi, lasciando al Governo ottomano tutta la responsabilità della rottura delle relazioni fra la Serbia e l'Impero ottomano.

Ho l'onore di informare il Governo Imperiale che da questo momento la Serbia si considera in istato di guerra con la Turchia.

Credendo e considerando la mia missione terminata, lascerò Costantinopoli nel più breve tempo possibile.

I sudditi ottomani residenti in Serbia che vorranno lasciare il paese sono liberi di farlo, ma coloro che preferiscono restarvi possono contare sulla protezione delle leggi.

Nedanovic.

Desiderose di localizzare la guerra e nell'interesse della pace europea, le grandi potenze si dichiareranno neutrali e tale dichiarazione pare che sarà fatta anche dalla Rumania, la quale però vi fa delle gravi restrizioni, come risulta dal seguente dispaccio da Londra, 18:

I giornali hanno da Bucarest che, secondo i giornali ufficiosi, la Rumania, considerando l'eventualità di una vittoria bulgara pericolosa per essa, ha deciso di preparare la mobilizzazione del 1°, 3° e 5° corpo d'armata. Tostochè la Bulgaria avesse riportato una seria

vittoria la Rumania ordinerebbe la mobilizzazione di detti corpi e abbandonerebbe la sua attitudine di spettatrice. Invece di chiedere compensi territoriali dopo che la Bulgaria avesse ingrandito il proprio territorio, la Rumania, a quanto si dice, prenderebbe l'attitudine opportuna per assicurarsi compensi prima che la vittoria finale delle armi bulgare abbia potuto decidere dell'esito della guerra.

***

Sull'andamento della nuova rivoluzione messicana, promossa contro il presidente Madero dal nipote dello scacciato e celebre presidente Porfirio Diaz, si telegrafa da Vera Cruz, 18:

Tremila uomini delle truppe federali concentrate a Santafè marciano su Vera Cruz; metà della flotta è rimasta fedele al Governo e minaccia di bombardare la città. Il generale Diaz aprirà le ostilità se le domande non saranno accolte.

A Messico non vi è nessuna rivolta.

LA PACE CON LA TURCHIA

L'*Agenzia Stefani* comunica il testo del trattato di pace fra l'Italia e la Turchia firmato ieri a Ouchy alle ore 15,45. Esso è il seguente:

S. M. il Re d'Italia e S. M. l'Imperatore degli ottomani, animati da un eguale desiderio di far cessare lo stato di guerra esistente fra i due paesi, hanno nominato loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

Il signor Pietro Bertolini, gran croce dell'ordine della Corona d'Italia, grand'ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, deputato al Parlamento,

Il signor Guido Fusinato, gran croce dell'ordine della Corona d'Italia, grand'ufficiale dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, deputato al Parlamento, consigliere di Stato,

Il signor Giuseppe Volpi, commendatore degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

Sua Maestà l'Imperatore degli ottomani:

Sua eccellenza Mehemed Naby bey, gran cordone dell'ordine imperiale dell'Osmaniè, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. l'Imperatore degli ottomani,

Sua eccellenza Roumbeyoglou Fahreddin bey, grande ufficiale dell'ordine imperiale del Medjidiè, commendatore dell'ordine imperiale dell'Osmaniè, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di S. M. l'Imperatore degli ottomani,

i quali, dopo aver scambiato i loro rispettivi pieni poteri e averli trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto i seguenti articoli:

Art. 1. — I due Governi s'impegnano a prendere, immediatamente, dopo la firma del presente trattato, le disposizioni necessarie per la cessazione immediata e simultanea delle ostilità. Commissari speciali saranno inviati sui luoghi per assicurare l'esecuzione delle dette disposizioni.

Art. 2. — I due Governi si impegnano a dare immediatamente, dopo la firma del presente trattato l'ordine di richiamo dei loro ufficiali, delle loro truppe, nonchè dei loro funzionari civili, rispettivamente il Governo ottomano dalla Tripolitania e dalla Cirenaica e il Governo italiano dalle isole da esso occupate nel Mare Egeo.

Lo sgombro effettivo delle dette isole da parte degli ufficiali, delle truppe e dei funzionari civili italiani avrà luogo immediatamente dopo che la Tripolitania e la Cirenaica saranno state sgombrate dagli ufficiali, dalle truppe e dai funzionari civili ottomani.

Art. 3. — I prigionieri di guerra e gli ostaggi saranno scambiati nel più breve termine possibile.

Art. 4. — I due Governi si impegnano ad accordare piena ed intera amnistia, il Governo Reale agli abitanti della Tripolitania e della Cirenaica ed il Governo Imperiale agli abitanti delle isole del Mare Egeo soggette alla sovranità ottomana, i quali abbiano preso parte alle ostilità o che si siano compromessi in occasione di esse, fatta eccezione per i reati di diritto comune. In conseguenza nessun individuo, a qualunque classe o condizione appartenga, potrà essere processato o molestato nella sua persona e nei suoi beni o nell'esercizio dei suoi diritti, a causa dei suoi atti politici o militari o di opinioni espresse durante le ostilità. Gli individui detenuti e deportati per tale motivo saranno immediatamente liberati.

Art. 5. — Tutti i trattati, convenzioni e impegni di qualsiasi genere, specie e natura, conclusi o in vigore tra le due alte parti contraenti anteriormente alla dichiarazione della guerra saranno rimessi immediatamente in vigore ed i due Governi saranno posti l'uno di fronte all'altro, come pure i rispettivi sudditi, nella situazione identica nella quale si trovavano prima delle ostilità.

Art. 6. — L'Italia si impegna a concludere con la Turchia al tempo stesso in cui essa rinnoverà i suoi trattati di commercio con le altre potenze un trattato di commercio sulla base del diritto pubblico europeo, cioè essa consente a lasciare alla Turchia tutta la sua indipendenza economica e il diritto di agire in materia commerciale e doganale come tutte le potenze europee e senza esser legata dalle capitolazioni e da altri atti fino a questo giorno. È ben inteso che il detto trattato di commercio non sarà posto in vigore che in quanto saranno messi in vigore i trattati di commercio conclusi dalla Sublime Porta con le altre potenze sulla stessa base.

Inoltre l'Italia consente all'aumento dall'11 al 15 0[0 dei dazi doganali *ad valorem* in Turchia come pure all'istituzione di nuovi monopolî o al prelevamento di soprattasse di consumo sui cinque articoli seguenti: petrolio, carta da sigarette, fiammiferi, alcool, carte da giuoco. Tutto ciò a condizione che uno stesso tratta-

mento sia applicato simultaneamente e senza distinzione alle importazioni degli altri paesi.

In quanto ha tratto all'importazione di articoli formanti oggetto di un monopolio, l'Amministrazione di questi monopolî è tenuta a fornirsi di articoli di provenienza italiana secondo il percento stabilito sulla base dell'importazione annua di questi stessi articoli, purchè i prezzi da offrire per la consegna degli articoli di monopolio si conformino alla situazione del mercato nel momento della compera, pur prendendo in considerazione le qualità delle merci da fornire e la media dei prezzi che sono stati praticati nei tre anni precedenti a quello della dichiarazione della guerra per le dette qualità.

È inoltre inteso che se la Turchia, invece di stabilire nuovi monopolî sui detti cinque articoli, si decidesse a colpirli con soprattasse di consumo, queste soprattasse sarebbero imposte nella stessa misura ai prodotti similari della Turchia e di ogni altra nazione.

Art. 7. — Il Governo italiano si impegna a sopprimere gli uffici postali italiani funzionanti nell' Impero ottomano nello stesso tempo che gli altri Stati aventi uffici postali in Turchia sopprimeranno i loro.

Art. 8. — La Sublime Porta proponendosi di aprire in conferenza europea o altrimenti con le grandi potenze interessate, negoziati allo scopo di far cessare il regime capitolare in Turchia, sostituendolo col regime di diritto internazionale, l'Italia riconoscendo il buon fondamento di queste intenzioni della Sublime Porta dichiara fin d'ora di voler prestarle a questo effetto il suo appoggio pieno e sincero.

Art. 9. — Il Governo ottomano volendo attestare la sua soddisfazione per i buoni e leali servizi che gli sono stati resi dai sudditi italiani impiegati nelle amministrazioni e che egli si era visto forzato a congedare all'epoca delle ostilità, si dichiara pronto a reintegrarli nella situazione che avevano lasciata.

Un trattamento di disponibilità sarà loro pagato pei mesi passati fuori d'impiego e questa interruzione di servizio non porterà nessun pregiudizio a quelli di questi impiegati che avrebbero diritto ad una pensione di riposo.

Inoltre il Governo ottomano si impegna ad usare i suoi buoni uffici presso le istituzioni con le quali è in rapporto (Debito pubblico, Società ferroviarie, Banche ecc.) perchè agiscano nello stesso modo verso i sudditi italiani che erano al loro servizio e che si trovano in condizioni analoghe.

Art. 10. — Il Governo italiano si impegna a versare annualmente alla Cassa del Debito pubblico ottomano per conto del Governo Imperiale una somma corrispondente alla media delle somme che in ciascuno dei tre anni precedenti a quello della dichiarazione di guerra sono state assegnate al servizio del Debito pubblico sulle entrate delle due provincie. L'ammontare delle dette annualità sarà determinato d'accordo da due commissari nominati uno dal Governo Reale, l'altro dal Governo Imperiale. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa a un collegio arbitrale composto dai detti commissari e d'un superarbitro nominato d'accordo fra le due parti. Se l'accordo non si stabilirà in proposito, ciascuna parte designerà una diversa Potenza e la scelta del superarbitro sarà fatta di concerto dalle Potenze così designate.

Il Governo reale nonchè l'amministrazione del Debito pubblico ottomano con l'intermediario del Governo imperiale avranno la facoltà di chiedere la sostituzione della suddetta annualità col pagamento della somma corrispondente capitalizzata al tasso del 4 0[0.

Per quanto si riferisce al precedente alinea il Governo reale dichiara di riconoscere fin d'ora che l'annualità non può essere inferiore alla somma di lire italiane due milioni e che è disposto a versare all'amministrazione del Debito pubblico la somma capitalizzata corrispondente tosto che ne sarà fatta domanda.

Art. 11. — Il presente trattato entrerà in vigore il giorno stesso della sua firma.

In fede di che i plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro suggelli.

Losanna, 18 ottobre 1912.

Firmato: *Pietro Bertolini.*
» *Guido Fusinato.*
» *Giuseppe Volpi.*
» *Mehemmed Naby.*
» *Roumboyoglou Fahreddin.*

(*Al nastro che tiene uniti i quattro fogli del documento sono apposti i cinque sigilli su cera rossa dei plenipotenziari*).

***

Per la pace.

Ecco il testo dell'iradè ieri l'altro firmato dal Sultano a favore degli abitanti delle isole del mare Egeo:

« Saranno introdotte riforme amministrative e giudiziarie allo scopo di assicurare agli abitanti delle isole del mare Egeo poste sotto la Sovranità ottomana la distribuzione uguale della giustizia e il benessere senza distinzione di culto e di religione. I funzionari e i giudici saranno nominati fra le persone notoriamente esperte della lingua locale e aventi la capacità voluta. Piena ed intera amnistia è accordata ai suddetti abitanti che abbiano preso parte alle ostilità e si siano compromessi in occasione di esse, fatta eccezione per i reati comuni. In conseguenza nessun individuo, a qualunque classe o condizione appartenga, potrà essere processato o molestato nella sua persona o nei suoi beni o nell'esercizio dei suoi diritti, a causa degli atti politici e militari da lui commessi o di opinioni espresse durante le ostilità. Gli individui detenuti o deportati per tale motivo saranno immediatamente liberati ».

Notizie ed informazioni.

Ouchy, 18. — I plenipotenziari turchi, Mechemmed Naby e Roumbeyoglou Fahreddin e Soigbohdin bey sono partiti alle 6,13 per Vienna e per la Turchia, via Rumenia.

I plenipotenziari italiani, onorevoli Bertolini e Fusinato e comm. Volpi lascieranno Losanna domani a mezzodì, per Roma.

Ouchy, 18. — Oggi, alle tre pomeridiane, il consigliere federale De Coppet, accompagnato dal segretario del dipartimento politico federale, De Bourcart, si è presentato all'Hôtel Beaurivage. Condotto nel salone nel quale erano riuniti i negoziatori italiani e turchi, i quali gli si sono fatti incontro, De Coppet ha pronunciato il seguente discorso:

« Informato della felice soluzione che i vostri due Governi hanno dato ai delicati negoziati da voi condotti con tanta perseveranza da lunghi mesi, il Consiglio federale ha tenuto sin dal primo momento a presentarvi le sue vive felicitazioni.

È particolarmente gradito al Consiglio federale il pensiero che la lotta durante la quale dalle due parti i vostri eserciti dettero prove così numerose di valore e di coraggio, abbia avuto fine e che questo sia avvenuto in forza dell'atto che voi avete firmato sul suolo neutro della Svizzera.

Il Consiglio federale spera che voi conserverete gradito ricordo del vostro soggiorno fra noi, per quanto difficili siano state le ore da voi passate qui.

Il consiglio forma i voti più ardenti, perchè la pace di Losanna sia durevole e feconda e abbia felici risultati per le due nazioni amiche della Svizzera ».

L'on. Bertolini, presidente della Delegazione italiana, ha risposto che i delegati sono lieti di aver posto fine alle ostilità tra i propri paesi e di essere stati lavoratori della pace in un paese alle cui pacifiche tradizioni si sono ispirati e che essi sono riconoscenti verso il Governo svizzero della discrezione e della cortesia usata a loro riguardo.

Scegliendo la Svizzera essi erano sicuri di trovarvi una neutralità ospitale e discreta.

Alle 3,18 la conversazione ha avuto termine e i delegati sono saliti subito al salone, che ha loro servito ai negoziati, per scambiarvi le firme definitive, mentre De Coppet ripartiva in automobile.

Vienna, 18. — Nella seduta plenaria della Camera di commercio di Vienna il presidente Schoeller ha parlato sulla situazione politica attuale e ha dichiarato: Come nella guerra tra l'alleata Italia e la Turchia, così anche nel conflitto fra gli Stati balcanici e la Turchia il supremo compito della Monarchia austro-ungarica deve essere di mantenere una completa neutralità nel senso di una viva simpatia per tutti e due i belligeranti.

Il presidente ha ricordato poi la conclusione della pace fra l'Italia e la Turchia e ha ringraziato l'Italia, la quale ha dimostrato nel modo più perfetto la sua fedeltà di alleata non avendo intrapreso nulla per minacciare l'integrità della Turchia e che ha fatto il possibile per evitare tutte le complicazioni che avrebbero potuto condurre ad una guerra tra le potenze; ma la nostra alleata può essere certamente soddisfatta di noi per la nostra rigorosa osservanza di perfetta neutralità.

Il presidente ha espresso il voto che questa circostanza contribuisca a rinforzare i vari sentimenti d'amicizia tra i due Stati e che la convinzione dell'importanza della triplice alleanza [come base evidente per la pace e per l'equilibrio europeo] diventi sempre più profonda.

Odessa, 18. — La conclusione della pace fra l'Italia e la Turchia ha ridato animazione al porto di Odessa. I prezzi dei noli marittimi sono immediatamente ribassati. I vapori greci trattenuti nel porto sono partiti, essendo stato loro assicurato il passaggio attraverso i Dardanelli.

Stampa estera.

Bucarest, 18. — La stampa rumena, unanime, manifesta la sua soddisfazione per la conclusione della pace italo-turca.

L'ufficiosa *Politique* constata che la conclusione della pace toglie l'Europa da un incubo schiacciante. Le gravi complicazioni temibili per un'eventuale azione dell'Itatalia nella Turchia europea sono eliminate. Il Governo italiano riacquista l'intera libertà di azione per cooperare insieme con le altre grandi potenze alla localizzazione dell'incendio che divampa in Oriente.

CRONACA ITALIANA

Alla Consulta. — Iersera S. E. il ministro degli affari esteri ha offerto nel palazzo della Consulta un ricevimento in onore dei convenuti al Congresso internazionale di storia dell'arte.

Facevano squisitamente gli onori di casa le LL. EE. il ministro di San Giuliano e il sottosegretario di Stato, on. Di Scalea, nonchè parecchi alti funzionari del Ministero degli esteri.

Tra le personalità cospicue notavansi S. E. il ministro Finocchiaro Aprile, gli ambasciatori di Russia, Germania e Inghilterra, i ministri di Baviera e Bulgaria, l'incaricato d'affari di Grecia, il Console e il vice console dell'Argentina, il sen. Blaserna, il comm. Bollati, il comm. De Martino, il cav. Banchieri, il barone Bordonaro etc.

Numerosi erano gli addetti alle Ambasciate e alle Legazioni; e pur numerose le signore e signorine.

Il ricevimento, animatissimo, con lauto servizio di rinfreschi, ha avuto termine alla mezzanotte.

Cortesie internazionali. — S. E. l'Ambasciatore della Repubblica francese in Italia, signor Barrère, ha presentato l'altro giorno a S. E. il ministro della marina, on. Leonardi-Cattolica, i ringraziamenti ufficiali della marina francese per l'omaggio reso alla memoria del sottotenente di vascello Bisson e degli altri marinai di Francia caduti a Stampalia nel 1827, dopo la battaglia di Navarrino.

Il sig. Delcassé ministro della marina francese, ha voluto manifestare la personale sua riconoscenza con l'inviare per mezzo dello stesso Ambasciatore alla R. nave *Regina Elena*, nave ammiraglia della flotta italiana, una magnifica riproduzione del *Pigmalione* del Falconnet, eseguita nelle manifattura di Sèvres, accompagnata da una cortese dedica.

L'on. Leonardi-Cattolica, rendendosi interprete dei sentimenti della marina italiana, ha telegraficamente ringraziato il sig. Delcassè per questa simpatica manifestazione di cameratismo.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Alcuni giornali esteri annunziano che l'Italia sta trattando un prestito, di cui credono poter indicare anche l'importo.

Questa notizia è assolutamente priva di qualsiasi fondamento ».

Per le cartelle di rendita. — S. E. il ministro del tesoro ha da tempo disposto che le operazioni di divisione di cartelle di rendita di grosso taglio in cartelle di tagli minori sieno compiute dall'Amministrazione del debito pubblico con la maggiore sollecitudine e con assoluta precedenza.

Le nuove cartelle derivanti da tali operazioni vengono perciò normalmente emesse nel giorno successivo all'arrivo delle domande; o al più nel secondo giorno, quando le domande giungano nelle ore pomeridiane e l'operazione sia di entità straordinaria.

La suddetta disposizione è sempre in vigore e continuerà ad essere osservata finchè perduri la eccezionale ricerca delle cartelle dei tagli minori.

Le gite dei congressisti. — Ieri mattina i componenti il III Congresso internazionale di archeologia, testè tenutosi in Roma, recatisi a Napoli visitarono le antichità storiche di Pozzuoli, Cuma ed ultri luoghi circostanti.

Alle 11 i congressisti si radunarono nella piazza principale di Pozzuoli, e quindi, accompagnati dal sindaco e dal sottoprefetto e guidati dal direttore del Museo di Napoli, prof. Spinazzola, e dagli

ispettori, dottori Giglioli, Marchiaro e Maiori, che sono stati loro sapientissime guide, si recarono a visitare l'anfiteatro, il tempio di Serapide, la zolfatara e le altre rovine della regione.

Poscia, dopo la colazione, lautamente offerta dal municipio di Pozzuoli, visitarono le rovine di Cuma e i laghi Lucrino e Fusaro.

Oggi visitarono Pompei, semprepiù ammirati da tante preziosità d'arte e di storia.

Riaperture scolastiche. — Al R. liceo-ginnasio « Terenzio Mamiani » di Roma, le lezioni incominceranno il 22 corrente. Per le ore 8 1/2 si presenteranno gli alunni della 1ª classe del liceo e per le 9 gli inscritti alle altre classi del liceo stesso.

Per le 9,30 si presenteranno gli alunni della 1ª classe del ginnasio e per le 10 tutti gli altri del corso ginnasiale.

*** Il 23 corrente avranno principio le lezioni per le classi ginnasiali al R. liceo-ginnasio « E. Q. Visconti ». Il 24 quelle dei corsi liceali.

Croce Rossa italiana. — Non appena furono dichiarate le ostilità fra gli Stati balcanici e la Turchia, la Croce Rossa italiana ha preparato una grande quantità di materiale di ogni genere, che invierà con la massima sollecitudine in Grecia ed al Montenegro.

Essa ha pure indetto la mobilitazione di Ospedali da guerra completi, forniti dei più moderni mezzi di ricovero e di cura, affidandone la direzione ad abili chirurghi, ed i detti ospedali saranno, a giorni inviati al seguito degli eserciti combattenti. Numerosi ufficiali medici ed amministrativi si sono già inscritti per prendere parte alle dette spedizioni.

Marina mercantile. — L'*Argentina*, della Veloce, è partito da Buenos Aires per Genova. — L'*Ancona*, della Società italiana, ha proseguito da New York per Genova. — Il *Bologna*, id., è partito da Santos per Genova. — Il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Santos per Genova. — Il *Regina Elena*, della N. G. I., è partito da Buenos Aires per Genova. — Il *Taormina*, del Lloyd italiano, è giunto a New York. — Il *Duca degli Abruzzi*, della N. G. I., è giunto a Rio de Janeiro. — Il *Sardegna*, della Società dei S. M., è partito da Bombay per Aden e l'Italia. — Il *Capri*, id., è partito da Bombay per Singapore e Hong-Kong. — Il *Po*, id., ha transitato da Aden per Massaua e l'Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 18. — Il Consiglio dei ministri ha pubblicato un proclama il quale ricorda che il Corano proibisce di maltrattare i vinti ed ordina il mantenimento di una rigorosa disciplina soprattutto oltre la frontiera.

COSTANTINOPOLI, 18. — La Nota bulgara è considerata nei circoli bulgari e serbi come pure negli altri circoli diplomatici come una dichiarazione di guerra.

Il ministro bulgaro a Costantinopoli Sarafoff partirà oggi.

COSTANTINOPOLI, 17 (ore 21). — Una Nota ufficiosa smentisce che la Porta abbia rimesso i suoi passaporti al ministro di Grecia, Gryparis, ed abbia deciso la guerra contro la Grecia.

PARIGI, 18. — I giornali hanno da Costantinopoli:

Corre voce che il Consiglio dei ministri abbia deciso di non dichiarare la guerra alla Grecia.

L'attitudine della Porta verso la Grecia e specialmente la dichiarazione fatta ieri sera dal ministro degli esteri, Noradunghian, al ministro di Grecia Gryparis che la Porta ha inviato ad Atene un altro *rappresentante più adatto* di Muktar, quantunque poco conosciuto, ha fatto grande impressione.

Si suppone che in alcuni circoli europei si facciano sforzi per staccare la Grecia dall'accordo balcanico.

LONDRA, 18. — Secondo lo *Standard* il Governo greco ha abbandonato l'idea di acquistare l'incrociatore cinese *Chayae*, che si trova attualmente nella Tyne.

Il *Daily Mail* ha ricevuto un dispaccio da Serajevo, secondo il quale alcuni vapori russi nel Mar Nero hanno veduto ieri a cento miglia dalla costa bulgara trasporti carichi di truppe, scortati da navi da guerra turche.

COSTANTINOPOLI, 18. — A datare da oggi l'esportazione dei cereali e del bestiame è proibita.

La Porta ha deciso di chiamare sotto le armi i cristiani e gli israeliti dai 29 ai 45 anni.

Una circolare che annunzia alle potenze la dichiarazione di guerra alla Bulgaria e alla Serbia è stata inviata alle ambasciate turche all'estero.

LONDRA, 19. — Il *Daily Chronicle* riceve il seguente telegramma da Podgoritza:

I montenegrini si sono impadroniti di una altura situata a sud della parte di Tabarech ed hanno di là bombardato le fortezze nemiche.

Un combattimento navale ha avuto luogo tra vapori montenegrini e turchi sul lago di Scutari. I vapori turchi hanno dovuto ritirarsi a Scutari.

BELGRADO, 18. — Il presidente del Consiglio, Pasic, accompagnerà Re Pietro a Nisch e ritornerà a Belgrado lunedì.

Il proclama del Re alle truppe sarà pubblicato domani.

COSTANTINOPOLI, 18. — Nei circoli del Ministero degli esteri si conferma che le truppe turche hanno ricevuto ordine di passare la frontiera bulgara.

Il numero delle truppe bulgare concentrate alla frontiera si fa ascendere a 180 mila uomini.

PODGORITZA, 17 (ore 6 di sera). — Si è verificata una sosta nelle operazioni militari. Le truppe della colonna centrale si concentrano intorno a Tuzi, e preparano un'avanzata generale contro Scutari. Forti contingenti sono inviati loro incontro da Scutari.

È imminente una grande battaglia sulla riva orientale paludosa del lago di Scutari.

In seguito alla vittoria di Berana il Re Nicola ha conferito al generale Bucovitch la più alta onorificenza militare e cioè la medaglia Obelitch.

Oltre 300 feriti della colonna del nord sono stati qui trasportati.

Si fa già sentire la mancanza di medicinali. Della Russia giungono molti doni per la Società della Croce rossa.

La principessa ereditaria Militza sorveglia personalmente il servizio degli ospedali di Tuzi ove vengono curati i soldati turchi e i malissori feriti.

È giunta una delegazione del clero cattolico che ha presentato i suoi omaggi a Re Nicola.

COSTANTINOPOLI, 18. — Il ministro dell'interno ha dato incarico alle autorità provinciali di persuadere la popolazione che non si lasci eccitare per causa della guerra e che viva in buona armonia con i cristiani.

La Porta ha fatto lagnanze presso l'ambasciata di Russia perchè il capo della stazione radiotelegrafica russa disturba coi suoi apparecchi le comunicazioni radiotelegrafiche tra la flotta turca, che incrocia nel Mar Nero, e la stazione di Costantinopoli.

BELGRADO, 18. — Il Re Pietro, accompagnato dal principe Giorgio, dal presidente del Consiglio Pasic e dallo stato maggiore militare, è partito stamane per Nich.

Alla stazione si trovavano riuniti i ministri, i deputati, gli inviati della Russia, della Bulgaria, della Grecia e alte personalità.

Il Re ha preso congedo dai deputati con queste parole:

« Io mi reco presso il valoroso esercito con la speranza di ritornar vincitore ».

I deputati in risposta hanno inalzato il grido: Tale possa essere la volontà di Dio!

Dopo ciò il metropolita ha benedetto il Re.

Il treno ha lasciato la stazione salutato da scroscianti *urrà*.

PARIGI, 18. — È inesatto che il presidente del Consi... debba recarsi prossimamente in Inghilterra per conferire con il ministro degli esteri britannico sir Edward Grey sugli avvenimenti di Oriente.

PIETROBURGO, 18. — Il *Recht* conferma da fonte autorizzata che la Russia ha ottenuto dalla Serbia e dal Montenegro la promessa formale di evitare ogni azione atta a complicare la guerra balcanica.

TOLONE, 18. — Sono stati dati ordini perchè una squadra composta di cinque navi da guerra si tenga pronta a recarsi sulle coste di Siria, nel caso in cui la loro presenza fosse resa necessaria per garantire la sicurezza dei francesi colà residenti. Due navi francesi sono già in prossimità di quelle coste.

VOLO, 18. — Si segnala che la mattina del 17, tre reggimenti greci entrarono in territorio turco nei pressi di Elassona senza essere disturbati.

SOFIA, 18. — Si assicura che la lettura del manifesto contenente la dichiarazione di guerra è stata fatta ieri sera alle sette al quartier generale dal Re dei Bulgari.

SOFIA, 18. — Stamane sono state celebrate cerimonie religiose in tutto il Regno per la vittoria delle armi bulgare.

La Regina mentre si recava alla cattedrale è stata acclamata lungo tutto il percorso.

Il ministro di Bulgaria come pure i ministri di Grecia e di Serbia hanno assistito a un *tedeum*.

Una grande animazione regna in città dove la folla numerosa legge il proclama del Re che è stato affisso.

BELGRADO, 18. — A Belgrado e in tutto il Regno sono stati celebrati servizi religiosi per il successo degli eserciti serbo e di quelli alleati.

MALTA, 18. — Si annunzia che due torpediniere greche si sono recate al largo di Malta per scortare fino al Pireo il vapore inglese *Favonian* che ha a bordo un carico di munizioni imbarcato in Inghilterra per la flotta greca.

VIENNA, 18. — Il *Fremdenblatt* smentisce, su domanda dell'ambasciatore d'Inghilterra, Cartwright, l'informazione di un giornale francese, secondo la quale l'ambasciatore stesso avrebbe dichiarato che l'Inghilterra vorrebbe occupare Creta.

Cartwright non ha mai fatto dichiarazioni simili, neppur lontanamente, a quelle attribuitegli.

COSTANTINOPOLI, 18. — Il ministro di Grecia, Gryparis, ha consegnato a mezzogiorno al ministro degli esteri, Noradunghian, una nota con la quale la Grecia dichiara la guerra alla Turchia.

COSTANTINOPOLI, 18. — Da quarantotto ore il concentramento delle truppe è stato grandemente affrettato. Le divisioni di Eraclea, Castamuni, Angora, Kara Hissar e Ouchok sono state trasportate in Tracia. La divisione di Koniah è stata trasportata per via di mare a Salonicco.

Il trasporto delle divisioni di Edreminil, di Dardanelli e di Rodosto sarà terminato probabilmente oggi. Con le divisioni di Ismidi e di Bussa, vi sono ora in Tracia dieci divisioni di redif, undici divisioni di nizam, ossia circa 200,000 uomini, senza tener conto della guarnigione di Adrianopoli. In Macedonia sono parzialmente concentrati gli eserciti del Vardar e del sud. A Costantinopoli si fa affidamento sul concorso di 50,000 albanesi.

Alla frontiera montenegrina si combatte sulla Tara e nei d'intorni di Plava, di Velika e di Tuzi.

SALONICCO, 18. — Il combattimento di Podowa alla frontiera serba ha preso proporzioni assai considerevoli. Le truppe da ambo le parti hanno ricevuto rinforzi.

Nei circoli turchi si afferma che le truppe ottomane hanno respinto tutti gli attacchi dei serbi.

Si è combattuto col più grande accanimento. Le perdite sono sconosciute.

Secondo notizie giunte da Uskub i bulgari hanno iniziato l'attacco dei blockhaus turchi di Podowa, di Valbend, di Tohepeler e di Tebet.

Si dice che i serbi facciano preparativi per passare la frontiera nei dintorni di Novi Bazar.

COSTANTINOPOLI, 18. — Il ministro di Grecia, Gryparis, è partito col personale della Legazione. La protezione degli interessi ellenici è affidata alla Francia ed alla Russia insieme.

ATENE, 18. — *Camera dei deputati*. — Il ministro degli affari esteri annuncia la dichiarazione di guerra. Egli dà lettura della nota rimessa alla Porta dal ministro di Grecia a Costantinopoli, Gryparis. Il ministro dice che fino all'ultimo momento la Turchia moltiplicò i passi e le promesse per allontanare la Grecia dall'accordo balcanico.

Venizelos dà lettura di un messaggio del Re il quale dice che le sofferenze dei fratelli oppressi hanno costretto gli stati balcanici a ricorrere alle armi.

Venizelos legge inoltre un dispaccio del Diadoco il quale annunzia l'entrata delle truppe greche sul territorio turco.

Il ministro della marina annuncia la partenza della flotta greca il cui unico scopo è di vener uscire la flotta turca dal suo ancoraggio.

Il presidente della Camera, la cui voce è coperta dagli applausi entusiastici dell'assemblea domanda il permesso di dirigere a nome della Camera agli alleati un nuovo saluto fraterno, ora che il cannone tuona nel nome della civiltà cristiana contro la barbarie, fra l'entusiasmo di tutta la Grecia.

COSTANTINOPOLI, 18. — Il *Giornale ufficiale* pubblica un decreto-legge provvisorio che accorda un credito di 6.526.116 lire turche per le spese di tre mesi di mobilitazione pagabili con una anticipazione e con un prestito garantito dagli introiti della tassa per l'esonero dal servizio militare, da un'imposta di guerra e da altri redditi.

Le altre autorità delle provincie hanno ricevuto l'ordine d'invitare i consoli di Bulgaria e di Serbia a lasciare la Turchia.

COSTANTINOPOLI, 18. — Il ministro bulgaro, Sarafoff, ed il ministro serbo, Nonadovich, col personale delle rispettive Legazioni, si sono imbarcati stamani.

Il ministro di Grecia, Gryparis, ha fissato una cabina a bordo di un piroscafo austriaco che parte oggi.

COSTANTINOPOLI, 18. — Secondo notizie di questa notte pubblicate da giornali turchi, le truppe ottomane avrebbero rotto la prima linea di difesa bulgara a Timroch e marcerebbero verso Filippopoli.

Le truppe turche avrebbero invaso pure il territorio serbo dalla parte di Propolata. I serbi si sarebbero ritirati con gravi perdite. Le truppe turche avrebbero occupato i blockaus serbi e le posizioni circostanti.

Le truppe turche si sarebbero avanzate in territorio montenegrino e avrebbero occupato Velika.

I combattimenti continuano intorno a Biolopeljo.

Un'altra colonna turca, inseguendo i montenegrini dalla parte di Berana e Gussigne, si sarebbe avanzata verso Andjovica.

Secondo l'*Ikdam* il capo albanese Issa Boljetinaz marcia con 6000 uomini verso la frontiera serba.

BELGRADO, 18. — Il Re è giunto senza incidenti a Nisch, calorosamente acclamato dalla popolazione e dalle truppe.

I giornali della sera pubblicano edizioni speciali che annunciano l'avanzata delle truppe serbe e la presa di Pristina.

Nei circoli ufficiali, sebbene si ammetta che è probabile che le forze armate abbiano passato la frontiera, non si è ricevuta alcuna notizia in proposito e si considera come inverosimile l'occupazione con tanta rapidità di Pristina per parte dell'esercito serbo che deve operare in quella direzione.

PIETROBURGO, 18. — Il ministro degli esteri Sazonoff è partito per Spala, ove conferirà con lo Czar.

COSTANTINOPOLI, 18. — Un comunicato ufficiale afferma che i combattimenti alla frontiera serba in vicinanza di Prepolatz, nella regione di Pristina, continuano da due giorni. Gli albanesi provenienti da Lap attaccano furiosamente i serbi che non osano avanzare.

Alla frontiera bulgara i combattimenti continuano presso Ortakeay Bachnakly senza risultati. Gli avversari conservano le loro posizioni rispettive.

SOFIA, 18. — Durante la cerimonia che ha avuto luogo stamane alla cattedrale, il Re ha letto il proclama diretto al popolo.

Le truppe bulgare hanno occupate Mourtkale presso Mustafà Pascià in territorio turco, che è un punto strategico importante.

BELGRADO, 18. — Nessuna notizia ufficiale è arrivata ancora circa la pretesa marcia su Pristina e la presa di tale città, che nei circoli ufficiali si continua a considerare infondata, tanto più che le operazioni attive, secondo ogni probabilità, cominceranno domani.

Il principe ereditario è partito per Nisch e si reca immediatamente alla frontiera per assumere il comando del corpo d'esercito a lui affidato.

È falso che sia stato proclamato lo stato d'assedio in Serbia, non prevedendolo la Costituzione.

COSTANTINOPOLI, 18. — I giornali pubblicano articoli entusiastici nei quali esprimono la soddisfazione generale causata dalla guerra cogli Stati balcanici ed approvano le decisioni del Governo.

PIETROBURGO, 18. — Il ministro delle finanze ha presentato alla Camera il progetto di legge del bilancio pel 1913. I redditi ordinari, calcolati a 3.169.142.828 rubli, oltrepassano le spese ordinarie di 181.358.623.

Le entrate straordinarie sono calcolate a 10 milioni e le spese straordinarie a 220.622.756. Per coprire quest'ultime sono progettati prestiti per 29.264.133.

SOFIA, 19. — Il presidente del Consiglio, Ghescioff, ha inviato ai presidenti del Consiglio di Grecia, di Serbia e del Montenegro, un dispaccio, col quale li informa delle preghiere fatte a Sofia, aggiungendo che il metropolita della capitale bulgara ha pregato nella cattedrale della città per la salute dei Sovrani dei quattro Stati alleati e per l'Imperatore di Russia, protettore degli ortodossi, e per la vittoria delle nazioni alleate.

Ghescioff esalta infine la grande e nobile causa per la quale combattono i quattro Sovrani ed i quattro popoli.

COSTANTINOPOLI, 19. — Secondo un dispaccio di fonte ottomana da Uskub, i turchi hanno attaccato Giacovatz alla frontiera serba ed hanno fatto prigionieri un ufficiale e ottanta soldati.

I vapori recanti i ministri di Bulgaria, di Grecia e di Serbia sono partiti.

PIETROBURGO, 19. — Un gruppo di suore ospitaliere dell'Ordine di Santa Elisabetta è partito per Antivari.

MOSCA, 19. — Il Comitato slavofilo ha deciso di aprire sottoscrizioni per inviare medici agli eserciti degli Stati balcanici.

LONDRA, 19. — Il *Times* riceve da Belgrado che una divisione serba ha occupato Pristina. La posizione è importante perchè domina l'accesso della strada ferrata di Uskub.

BRISTOL, 19. — Barrel, segretario di stato per l'Irlanda, parlando sulla guerra balcanica, ha ricordato che ogni intervento delle potenze più vicine ai belligeranti avrebbe oggi terribili conseguenze.

Le grandi potenze considerano questa guerra con tristezza. Verrà un momento in cui sarà possibile l'intervento e allora bisognerà cogliere l'occasione senza perdere un istante.

LONDRA, 19. — Secondo un dispaccio inviato allo *Standard* dal suo corrispondente da Belgrado, le forze serbe hanno già passato la frontiera.

Il primo corpo comandato dal principe Alessio e dal generale Bogongic, capo dello stato maggiore, ha occupato Zibevic. Il terzo esercito sotto il comando del generale Jankovic, è entrato in territorio turco nelle vicinanze di Tupolovatza e si è impadronito del forte di Podojevo, mentre il 4° corpo d'esercito, sotto gli ordini del generale Chevkavichsa, ha occupeto il blockhaus di Troska e di Ravenajena.

I turchi si sono ritirati e i serbi si sono già avanzati sul territorio turco di dieci miglia circa. I due eserciti serbi cooperano con le forze bulgare. Gli eserciti serbi avevano già ricevuto l'ordine di avanzare nella notte di mercoledì.

La notizia che il capo albanese Issa Bolietinaz aveva attaccato i serbi era stata sparsa dai turchi soltanto per ingannare gli albanesi.

Bolietinaz invece si sarebbe unito con diecimila dei suoi partigiani ai serbi.

I volontari russi di Mosca e del Caucaso hanno formato alcune legioni speciali, la prima delle quali è composta di due squadroni.

Il combattimento segnalato nelle vicinanze di Medh ieri continuava ancora.

Sono stati ritrovati 290 cadaveri turchi sul territorio serbo; fra due o tre giorni si attende una grande battaglia a Kumanovo.

BELGRADO, 19. — La stampa serba esprime la sua soddisfazione per la dichiarazione di guerra e dichiara che la guerra ora scoppiata costituirà una lotta di liberazione che bisogna condurre in nome dei fratelli oppressi, della giustizia e della libertà.

COSTANTINOPOLI, 19. — Secondo una informazione ufficiale i combattimenti continuano su tutta la frontiera. Un telegramma da Stetadje annuncia che l'esercito greco ha aperto il fuoco dalla parte di Milena Purmarte. La battaglia continua.

Il bulgaro arrestato ieri a Stambul come segretario del Consolato di Adrianopoli è stato riconosciuto per un comandante appartente allo stato maggiore bulgaro. Egli ha tentato di suicidarsi.

PARIGI, 19. — L'*Excelsior* riceve da Sofia:

Il primo ministro di Bulgaria annunzia l'occupazione da parte delle truppe di Karkalè, località situata a breve distanza da Mustafà Pascià, ove si trova il grosso dell'esercito turco.

ATENE, 19. — Un dispaccio da Costantinopoli dice che la contro-torpediniera turca *Medjidiè*, che accompagnava un trasporto carico di truppe al Mar Nero, si è arenata all'entrata del Bosforo.

NOTIZIE VARIE

I raccolti in Francia. — La valutazione ufficiale dei terreni seminati e del raccolto dell'avena e dell'orzo secondo il Ministero di agricoltura, è per l'avena di 3.716.250 ettari, 115.998.420 ettolitri e 51.519.900 quintali nel 1912, contro 3.991.490 ettari, 106.692.300 ettolitri e 50.693.500 quintali nel 1911; per l'orzo di 751.150 ettari, 19.819.380 ettolitri, 11.381 340 quintali nel 1912, contro ettari 971.935, ettolitri 16.984.960 e quintali 10.856.570 nel 1911.

Le esportazioni di rame agli Stati Uniti. — Mandano da Nuova York che nello scorso settembre l'ammontare ufficiale delle esportazioni di rame risultò di 57.281.000 libbre, cioè 25.572 tonn. contro 66.138.000 libbre, cioè 29,526 tonn. in agosto e libbre 57.669.000, cioè 25.745 tonnellate in settembre 1911.

La cifra dello scorso mese è la più piccola registrata dall'aprile scorso durante il quale si esportarono 50.041.000 libbre, cioè 22.341 tonn. di rame.

La coltivazione del cotone in America. — Si scrive da Nuova York: Il «Financial Chronicle» annuncia che nella scorsa settimana il tempo è stato asciutto.

Ci sono però da registrare anche degli acquazzoni, specialmente nella Florida e nelle due Caroline.

La temperatura fu più bassa ed alla fine della settimana fece molto freddo nel Texas settentrionale e nel Oklahoma.

La raccolta e l'immagazzinamento del cotone fu dovuto interrompere causa le pióggie.

Il raccolto della iuta. — Secondo un rapporto del Governo indiano, il raccolto della iuta sarà quest'anno di 1.287.100 balle superiore a quello dell'anno scorso. Esso raggiungerà le 9.521.800 balle.

Il consumo mondiale di iuta è stimato a 9.455.000 balle, così che si avrà una notevole eccedenza. Gli stocks però sono molto scarsi.

Il raccolto delle frutta e delle uve in Austria. — Secondo il prospetto ufficiale, la temperatura bassa e piovosa dello scorso settembre danneggiò abbastanza gravemente le frutta ancora non raccolte. Il raccolto delle frutta in settembre è stato scadente. Il raccolto delle susine non ha corrisposto alle aspettative che soltanto quantitativamente. Il raccolto delle noci fu molto scarso. Nel territorio vinicolo settentrionale si deve calcolare su un raccolto fallito In Istria, invece, il raccolto è stato relativamente buono ed eccellente mosto ha dato il Trentino. Sinora il raccolto non ha però corrisposto alle grandissime speranze che si nutrivano in Istria e Trentino.

La ricchezza pubblica della Svizzera. — Secondo il prof. Steiger, la ricchezza pubblica della Svizzera ascende a quasi 14 miliardi e 528 milioni di franchi. Il cantone più ricco è quello di Berna, la cui ricchezza pubblica ascende a 2.444 milioni di franchi; poi vengono il cantone di Waud con 1.742 milioni di franchi, quello di Zurigo con 1.617, quello di Ginevra con 1.466 e di Basilea con 1.047 milioni. I cantoni più poveri sono quelli di Zug con 87 milioni di franchi e quello di Uri con 51 milioni di franchi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

18 ottobre 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	763.7
Termometro centigrado al nord	18.1
Tensione del vapore, in mm.	9.97
Umidità relativa, in centesimi	65
Vento, direzione	SSE
Velocità in km.	15
Stato del cielo	coperto
Temperatura massima, nelle 24 ore	8.6
Temperatura minima	18.9
Pioggia in mm.	—

18 ottobre 1912.

In Europa: pressione di 773 sul golfo di Guascogna e sul mar Bianco, minima di 725 sull'Islanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso fino a 3 mill. sull'Abruzzo; temperatura prevalentemente aumentata; piogge in Piemonte, Lombardia e Liguria.

Barometro: massimo a 766 all'estremo sud, minimo a 763 in Liguria e Toscana.

Probabilità: venti tra nord e ponente, forti sul golfo ligure, moderati sul rimanente Tirreno; orientali sull'Adriatico; cielo generalmente nuvolovo, con piogge e temporali, specialmente sull'alta Italia; alto Tirreno mosso od agitato.

È stato telegrafato ai semafori dell'alto Tirreno d'alzare il segnale nord-ovest.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 18 ottobre 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	18 1	12 5
Genova	coperto	calmo	19 1	14 1
Spezia	coperto	calmo	17 8	11 0
Cuneo	piovoso	—	15 9	9 0
Torino	coperto	—	16 0	10 4
Alessandria	coperto	—	17 0	10 4
Novara	coperto	—	15 3	5 7
Domodossola	1/2 coperto	—	18 9	8 8
Pavia	piovoso	—	17 7	9 7
Milano	coperto	—	17 5	9 2
Como	3/4 coperto	—	17 5	9 4
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	15 5	10 0
Brescia	piovoso		13 8	8 9
Cremona	piovoso		16 5	9 8
Mantova	nebbioso	—	17 4	9 5
Verona	coperto	—	16 8	8 2
Belluno	coperto	—	16 2	6 4
Udine	3/4 coperto		17 5	8 8
Treviso	coperto	—	17 4	7 2
Venezia	coperto	calmo	16 1	9 0
Padova	coperto	—	16 4	7 2
Rovigo	nebbioso	—	17 9	7 4
Piacenza	piovoso	—	16 1	8 3
Parma	nebbioso	—	16 0	7 1
Reggio Emilia	coperto	—	15 4	8 0
Modena	coperto	—	15 4	8 5
Ferrara	nebbioso	—	15 9	6 6
Bologna	nebbioso	—	15 2	11 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	16 4	6 6
Pesaro	nebbioso	calmo	15 7	8 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	16 2	11 3
Urbino	1/2 coperto	—	15 4	8 2
Macerata	1/4 coperto	—	18 3	13 4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	17 2	8 8
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	17 6	5 2
Pisa	coperto	—	19 8	7 0
Livorno	coperto	calmo	19 0	10 0
Firenze	coperto	—	18 8	7 8
Arezzo	3/4 coperto	—	20 0	7 6
Siena	coperto	—	19 0	9 1
Grosseto	nebbioso	—	19 2	9 0
Roma	1/2 coperto	—	19 9	8 6
Teramo	sereno	—	20 0	8 1
Chieti	1/2 coperto	—	17 6	9 2
Aquila	1/4 coperto	—	19 2	6 2
Agnone	sereno	—	20 6	7 5
Foggia	sereno	—	22 0	9 0
Bari	sereno	calmo	18 0	10 2
Lecce	—	—	—	—
Caserta	1/2 coperto	—	21 5	11 2
Napoli	1/4 coperto	calmo	20 2	13 7
Benevento	coperto	—	19 1	6 5
Avellino	1/2 coperto	—	17 8	6 5
Caggiano	sereno	—	22 0	9 0
Potenza	coperto	—	18 5	6 9
Cosenza	sereno	—	21 0	7 0
Tiriolo	1/4 coperto	—	18 8	6 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	20 5	14 2
Palermo	coperto	calmo	21 4	10 9
Porto Empedocle	coperto	calmo	20 0	16 4
Caltanissetta	piovoso	—	17 3	13 8
Messina	1/2 coperto	calmo	22 0	14 8
Catania	3/4 coperto	calmo	20 7	14 0
Siracusa	3/4 coperto	calmo	19 7	13 0
Cagliari	3/4 coperto	calmo	21 0	8 0
Sassari	coperto	—	20 4	13 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*